

PARTE I - COMMENTI

La corretta gestione dei rifiuti.....	3
MPS e sottoprodotti: nel segno della continuità	6
Il nuovo concetto di “scarico” e il rapporto tra “acque” e “rifiuti”	11
Gli obblighi documentali.....	12
Il Mud 2009.....	17
Il sistema delle autorizzazioni e iscrizioni	20
La corretta individuazione del produttore di rifiuti.....	23
Deposito temporaneo: alternative mai in discussione	28
La gestione degli imballaggi.....	30
Dalla tassa alla tariffa	37
La bonifica dei siti contaminati	43
Apparato sanzionatorio	51
Spedizioni transfrontaliere	58
Cenni in tema di RAEE, rifiuti sanitari, discariche, veicoli fuori uso	63
La Nuova Direttiva UE sui rifiuti. Uno strumento prezioso per il riciclo: l'esempio dell'industria cartaria	65
Il REACH e il recupero	67
Gli ultimi interventi legislativi in materia di rifiuti.....	69

DOCUMENTAZIONE**PARTE II - DISCIPLINA GENERALE**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale	77
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 - Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione	721
Direttiva Parlamento europeo 5 aprile 2006, n. 2006/12 - Relativa ai rifiuti....	733
Comunicato Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2006 - Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: “Norme in materia ambientale”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006	746
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale	748

Direttiva Parlamento Europeo 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE - Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive..... 750

Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente 777

PARTE III - DISCIPLINA COMPLEMENTARE

Acquisti verdi

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive 793

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)..... 800

Decreto Ministero Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo..... 802

Circolare Ministero Ambiente 8 giugno 2004 - Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore tessile e abbigliamento 807

Circolare Ministero Ambiente 4 agosto 2004 - Indicazioni per l'operatività nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003..... 813

Circolare Ministero Ambiente 3 dicembre 2004 - Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta 818

Circolare Ministero Ambiente 3 dicembre 2004 - Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore legno e arredo 824

Circolare Ministero Ambiente 22 marzo 2005 - Indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203 831

Circolare Ministero Ambiente 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 - Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203..... 834

Circolare Ministero Ambiente 19 luglio 2005 - Indicazioni relative ai materiali riciclati e beni e manufatti ottenuti con materiale riciclato, proveniente da articoli in gomma, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 846

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)..... 855

Albo gestori ambientali

Circolare Albo Smaltitori Rifiuti 31 gennaio 1997, n. 773 - Chiarimenti richiesti dalle Sezioni regionali in merito alla possibilità che i mezzi utilizzati

per le categorie 3 ^a e 4 ^a siano utilizzati anche per le altre categorie riguardanti il trasporto.....	856
Circolare Albo Smaltitori Rifiuti 21 marzo 1997, n. 2549 - Variazioni societarie di cui all'art. 10, comma 4 del D.M. n. 324/1991.....	856
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 11 novembre 1997 - Criteri modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti delle imprese che effettuano o intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22	858
Circolare Albo Gestori Rifiuti 9 dicembre 1997, n. 8586 - Chiarimenti operativi richiesti dalle Sezioni regionali in merito al procedimento d'iscrizione all'Albo di cui all'art. 30, commi 16 e 16 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	863
Decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.....	867
Circolare Albo Gestori Rifiuti 6 agosto 1998, n. 7086 - Iscrizione all'Albo delle ONLUS.....	880
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 17 dicembre 1998, n. 1 - Approvazione della modulistica relativa alla domanda d'iscrizione all'Albo	881
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 17 dicembre 1998, n. 4 - Iscrizione all'Albo delle imprese ed enti di cui all'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22	903
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 29 marzo 1999, n. 2 - Diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 1, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, e successive modifiche e integrazioni.....	913
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 16 luglio 1999, n. 3 - Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici e integrazione della tabella di cui all'Allegato B alla deliberazione Prot. n. 003 del 17 dicembre 1998.....	915
Circolare Albo Gestori Rifiuti 2 agosto 1999, n. 5543 - Aggiornamento delle iscrizioni all'Albo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406	921
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 24 novembre 1999 - Responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16 bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: proroga dei termini	925

Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 22 aprile 2003, n. 2937 - Iscrizione nella categoria 5 di cui al DM 406/98 delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati nel capitolo 20 dell'Elenco dei Rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e sue modifiche	964
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 12 maggio 2003, n. 5 - Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406	966
Circolare Albo gestori Rifiuti 18 giugno 2003, n. 3934 - Precisazioni sulla responsabilità del trasportatore di rifiuti	966
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 30 marzo 2004, n. 1 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto	967
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 30 marzo 2004, n. 2 - Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto	971
Circolare Albo Gestori Rifiuti 21 aprile 2004, n. 2700 - Applicazione del D.M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano la attività di bonifica dei beni contenenti amianto.	979
Circolare Albo Gestori Rifiuti 24 maggio 2004, n. 3313 - Invio schemi di provvedimento e di comunicazione.....	980
Circolare Albo Gestori Rifiuti 1° giugno 2004, n. 3413 - Iscrizione nella categoria 10.....	988
Circolare Albo Gestori Rifiuti 16 giugno 2004, n. 3742 - Invio schemi di provvedimento di iscrizione all'Albo per la cat. 10	989
Circolare Albo Gestori Rifiuti 29 luglio 2004, n. 4670 - Attività di pulizia e spurgo caditoie e pozzetti stradali.....	993
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 27 ottobre 2004, n. 3 - Pubblicazione dell'Albo.....	994
Circolare Albo Gestori Rifiuti 19 aprile 2005, n. 659 - Documentazione di accompagnamento al trasporto dei rifiuti.....	994
Circolare Albo Gestori Rifiuti 19 aprile 2005, n. 661 - Attribuzione codici ..	994
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 11 maggio 2005, n. 1 - Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti.....	995
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 11 maggio 2005, n. 2 - Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica di siti	996
Circolare Albo Gestori Rifiuti 29 luglio 2005, n. 1175 - Attribuzione codici.	1003

Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 20 settembre 2005, n. 3 - Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici	1004
Circolare Albo Gestori Rifiuti 28 settembre 2005, n. 1451 - Applicazione del D.M. 5 luglio 2005 recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano la attività di bonifica dei siti (categoria 9)	1004
Circolare Albo Gestori Rifiuti 28 ottobre 2005, n. 1650 - Iscrizione all'Albo nella categoria 9	1005
Circolare Albo Gestori Rifiuti 22 dicembre 2005, n. 1943 - Iscrizione all'Albo nella categoria 9	1006
Circolare Albo Gestori Rifiuti 28 marzo 2006, n. 374 - Perizie giurate veicoli muniti di licenza cp	1008
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 26 aprile 2006, n. 1 - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1008
Circolare Albo Gestori Rifiuti 27 aprile 2006, n. 464 - Imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta chili al giorno	1013
Circolare Albo Gestori Rifiuti 30 maggio 2006, n. 614 - Iscrizione nella categoria 9	1014
Circolare Albo Gestori Rifiuti 15 giugno 2006, n. 733 - Art. 22, L. n. 142/1990 - Iscrizione all'Albo con procedura semplificata	1014
Circolare Albo Gestori Ambientali 26 giugno 2006, n. 750 - Applicazione D.M. n. 186/2006	1014
Circolare Albo Gestori Rifiuti 3 luglio 2006, n. 800 - Applicazione articolo 216, D.Lgs. n. 152/2006	1016
Deliberazione Albo Gestori Ambientali 10 luglio 2006, n. 2 - Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - Bonifica dei siti, e nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto	1017
Circolare Albo Gestori Ambientali 19 luglio 2006, n. 876 - Applicazione articolo 216, D.Lgs. n. 152/2006	1018
Circolare Albo Gestori Ambientali 7 agosto 2006, n. 1000 - Articolo 212, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006	1018
Circolare Albo Gestori Ambientali 28 settembre 2006, n. 1309 - Iscrizioni art. 30, comma 10, D.Lgs. n. 22/1997 - Ricorso TAR Liguria	1019
Circolare Albo Gestori Ambientali 29 dicembre 2006, n. 1961 - Iscrizione con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 212, commi 18, 19 e 21, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1019

Circolare Albo Gestori Ambientali 29 dicembre 2006, n. 1962 - Applicazione art. 216, D.Lgs. n. 152/2006.....	1028
Circolare Albo Gestori Ambientali 29 dicembre 2006, n. 1963 - Riduzione importi garanzie finanziarie.....	1028
Circolare Albo Gestori Ambientali 19 febbraio 2007, n. 421 - Iscrizione nella categoria 9.....	1028
Circolare Albo Gestori Ambientali 1° marzo 2007, n. 508 - Diritti di iscrizione	1029
Circolare Albo Gestori Ambientali 16 aprile 2007, n. 848 - Applicazione articolo 16, comma 1, lettera a), D.M. n. 406/1998.....	1029
Circolare Albo Gestori Ambientali 17 maggio 2007, n. 1049 - Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA.....	1029
Circolare Albo Gestori Ambientali 29 maggio 2007, n. 1126 - Veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi	1030
Circolare Albo Gestori Ambientali 31 maggio 2007, n. 1197 - Fidejussioni per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.....	1031
Circolare Albo Gestori Ambientali 27 giugno 2007, n. 1343 - Sanzioni disciplinari di cui al D.M. n. 406/1998. Principio di specialità.....	1032
Deliberazione Albo Gestori Ambientali 4 luglio 2007, n. 1 - Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1032
Circolare Albo Gestori Ambientali 4 luglio 2007, n. 1388 - Applicabilità dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 alle istanze presentate all'Albo nazionale gestori ambientali	1033
Circolare Albo Gestori Ambientali 10 luglio 2007, n. 1414 - Lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani	1033
Circolare Albo Gestori Ambientali 27 luglio 2007, n. 1555 - Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti	1033
Circolare Albo Gestori Ambientali 6 agosto 2007, n. 1592 - Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA.....	1034
Deliberazione Albo Gestori Ambientali 2 ottobre 2007, n. 2 - Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo.....	1034
Circolare Albo Gestori Ambientali 2 ottobre 2007, n. 1912 - Imballaggi ed etichettature trasporto rifiuti.....	1043
Deliberazione Albo Gestori Ambientali 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.	1044

Amianto

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.....	1053
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto	1065
Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.....	1075
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto	1099
Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili	1100
Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"..	1100
Decreto Ministero Sanità 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto	1101
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 1° febbraio 2000, n. 2 - Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto .	1102
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 14 marzo 2001, n. 004/CN/Albo - Modificazioni alla deliberazione 1° febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto"	1102
Decreto Ministero Ambiente 18 marzo 2003, n. 101 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.....	1102
Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 2004 - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.....	1107
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 30 marzo 2004, n. 1 - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto	1111

Decreto Ministero Ambiente 29 luglio 2004, n. 248 - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto..... 1115

Biossido di titanio

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 - Attuazione delle Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio 1125

Bonifica siti contaminati

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale 1130

Decreto Ministero Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni..... 1135

Decreto Ministero Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 - Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" 1194

Legge 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale 1199

Decreto Ministero Ambiente 5 luglio 2005 - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti..... 1201

Decreto Ministero Ambiente 28 novembre 2006, n. 308 - Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati..... 1205

Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2008 - Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 1206

C.D.R.

Decreto Ministero Attività Produttive 2 maggio 2006 - Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..... 1227

Centri di raccolta

Decreto Ministero Ambiente 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche 1237

Deliberazione Albo Gestori Ambientali 25 novembre 2008 - Revoca della deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di rifiuti..... 1244

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti

Legge 20 ottobre 2006, n. 271 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse..... 1246

Discariche

Deliberazione Comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti 27 luglio 1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti..... 1249

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica..... 1276

Decreto Ministero Ambiente 18 luglio 1996 - Ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica..... 1280

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti..... 1287

Decreto Ministero Ambiente 3 agosto 2005 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 1320

Elenco europeo dei rifiuti

Decisione Commissione 3 maggio 2000, n. 2000/532 - Che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi 1342

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive..... 1345

Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002 - Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti..... 1347

Emergenza Campania

Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 - - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile 1350

Decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale	1371
--	------

Energia (certificati verdi)

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità	1382
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).....	1397
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).....	1399

Fanghi

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 278/86, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.....	1404
--	------

Fertilizzanti

Regolamento Commissione 1° febbraio 2006, n. 181/2006 - Regolamento della Commissione che applica il regolamento (Ce) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento	1417
Decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 - Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti	1419

Imballaggi

Direttiva Parlamento Europeo 20 dicembre 1994, n. 94/62 - Sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.....	1434
Decisione Commissione 8 febbraio 1999, n. 1999/177 - Che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.....	1448
Decisione Commissione 19 febbraio 2001, n. 2001/171 - Che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2001) 398].....	1451
Accordo quadro ANCI – CONAI 14 dicembre 2004.....	1452

Decisione Commissione 22 marzo 2005, n. 2005/270 - Che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.....	1460
---	------

Inceneritori

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 - Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti	1466
Decisione Commissione 20 febbraio 2006, n. 2006/329 - Relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.....	1497

IPPC (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.....	1502
Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2007 - Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.....	1527
Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 - Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie	1528
Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio, 15 gennaio 2008, n. 2008/1 - Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.....	1530

IVA

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto	1549
Risoluzione Agenzia delle Entrate 8 marzo 2007, n. 38 - Consulenza giuridica - Trattamento IVA delle cessioni di rifiuti - provenienti dalla raccolta differenziata	1554
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 settembre 2007, n. 248 - IVA - Aliquota applicabile alle prestazioni di raccolta differenziata e conferimento in piattaforma di rifiuti di imballaggio e alle cessioni di frazioni merceologiche similari e di rifiuti di imballaggio N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633..	1558
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 settembre 2007, n. 249 - IVA - Aliquota applicabile alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	1564

XVI

Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 settembre 2007, n. 250 - IVA - Aliquota applicabile alle prestazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi. N. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	1567
Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2007, n. 385/E - Istanza di Interpello - Trattamento IVA imballaggi in acciaio - Alfa S.r.l.	1570
Circolare Agenzia delle Entrate 12 maggio 2008, n. 43/E - Rifiuti e rottami - Trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, - della Tabella A Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 - e articolo 74, commi settimo e ottavo, del medesimo D.P.R.	1572
Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 giugno 2008, n. 250/E - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto della tariffa di igiene ambientale (TIA).....	1576

Merci pericolose

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268 - Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva	1580
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose	1588
Circolare Ministero Trasporti 6 marzo 2000, n. A9 - Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose - Modalità di rilascio del certificato provvisorio - Modalità per la dichiarazione del consulente - Obblighi del consulente.....	1595
Decreto Ministero Trasporti 6 giugno 2000 - Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile	1600
Decreto Ministero Trasporti 4 luglio 2000 - Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.....	1607
Circolare Ministero Trasporti 14 novembre 2000, n. A 26 - Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose - D.M. 6 giugno 2000, n. 82T e D.M. 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 - Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.	1608

Decreto Ministero Trasporti 16 gennaio 2001 - Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 relativo ai materiali per la costruzione di cisterne per trasporto di merci pericolose.....	1613
Decreto Ministero Trasporti 3 maggio 2001 - Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.....	1614
Decreto Ministero Ambiente 2 settembre 2003 - Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.....	1619
Direttiva Commissione 3 novembre 2006, n. 2006/89 - Che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada	1620
Decreto Ministero Trasporti 3 gennaio 2007 - Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada	1621

Metalli preziosi

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale	1622
--	------

MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale)

Legge 25 gennaio 1994, n. 70 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di "audit" ambientale	1627
Legge 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale	1630
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003	1631
Nota Ministero Ambiente 9 maggio 2007, prot.n. UL/2007/4130 - Parere in ordine all'obbligo di Mud per i trasportatori di rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006.	1631
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009..	1634

M.P.S. (Materie prime secondarie)

Circolare Ministero Ambiente 28 giugno 1999 - Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto.....	1803
--	------

Oli usati

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 - Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati	1806
Decreto Ministero Finanze 17 febbraio 1993 - Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati	1813
Decreto Ministero Industria 16 maggio 1996, n. 392 - Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati	1814
Decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 - Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni	1832
Decreto Ministero Ambiente 27 novembre 2003 - Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22	1835

Ozono

Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	1836
---	------

PCB e PCT

Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 - Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili	1840
Decisione Commissione 16 gennaio 2001, n. 2001/68 - Che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) [notificata con il numero C(2001) 107]	1846
Decreto Ministero Ambiente 11 ottobre 2001 - Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento	1847
Legge 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004	1858

Pile, batterie ed accumulatori

Decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali	1860
Circolare Ministero Ambiente 5 maggio 1999, n. 3402 - Conferimento di pile ed accumulatori esausti presso esercizi commerciali	1860

Decreto Ministero Ambiente 16 giugno 1999 - Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1998, n. 145	1861
Decreto Ministero Attività Produttive 3 luglio 2003, n. 194 - Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose	1864
Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 2005 - Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo	1865
Decreto Ministero Ambiente 18 ottobre 2005 - Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1998, n. 475	1867
Comunicato - Approvazione dello Statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT)	1868
Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.....	1868

Procedure semplificate di recupero

Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.....	1891
Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate	2024

RAEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti	2047
Decreto Ministero Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 - Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151	2070

Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi - derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007.....	2078
---	------

REACH

Regolamento Parlamento Europeo 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 - Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.....	2080
--	------

Registri di carico e scarico

Decreto Ministero Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.....	2084
Circolare Ministero Ambiente 4 agosto 1998, n. 812 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.....	2101
Lettera Unioncamere 29 gennaio 2008, prot. n. 1467.....	2107
Circolare Ministero Ambiente 13 febbraio 2008, n. 1861 - Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Modifica dell'articolo 190, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recata dall'articolo 2, comma 24-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.....	2110

Rifiuti agricoli

Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 - Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.....	2111
--	------

Rifiuti alimentari

Ordinanza Ministero Sanità 10 maggio 1973 - Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non, di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.....	2112
Decreto Ministero Sanità 22 maggio 2001 - Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.....	2117

Rifiuti animali

Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 - Attuazione della direttiva CEE n. 667/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425 CEE	2119
Decreto ministeriale 26 marzo 1994 - Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale	2119
Regolamento Parlamento Europeo 3 ottobre 2002, n. 1774/2002 - Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	2121
Regolamento Commissione 19 gennaio 2005, n. 92/2005 - Recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi	2144
Decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	2150
Regolamento Commissione 3 febbraio 2006, n. 197/2006 - Regolamento 1774/2002/Ce - Misure transitorie relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano	2153
Regolamento Commissione 4 agosto 2006, n. 1192/2006 - Recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri	2155

Rifiuti da attività estrattive

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	2157
---	------

Rifiuti portuali

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico	2178
Circolare Ministero Ambiente 9 marzo 2004, n. 1825 - Normativa riguardante le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24	

giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n. 47	2188
Decreto Ministero Ambiente 17 novembre 2005, n. 269 - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione - dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.....	2191
Direttiva Commissione 13 dicembre 2007, n. 2007/71 - Recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	2197
Rifiuti radioattivi	
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti	2200
Ordinanza 7 marzo 2003, n. 3267 - Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato.....	2230
Decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 - Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi	2234
Decreto Ministero Attività Produttive 2 dicembre 2004 - Ministero delle Attività Produttive. Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.....	2238
Decisione Consiglio 24 gennaio 2005, n. 2005/84 - Adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla "convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".....	2240
Legge 31 luglio 2005, n. 160 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.....	2241
Legge 16 dicembre 2005, n. 282 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.....	2242

Direttiva Consiglio 20 novembre 2006, n. 2006/117 - Relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	2243
Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007.....	2255
Decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 - Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	2256

Rifiuti sanitari

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.....	2295
--	------

Sottoprodotti

Comunicazione Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 21 febbraio 2007, COM(2007) 59 relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti	2310
Decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 - Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare	2322

Spedizioni transfrontaliere

Regolamento Parlamento Europeo 14 giugno 2006, n. 1013/2006 - Relativo alle spedizioni di rifiuti.....	2323
--	------

Tassa e tariffa

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 - Testo unico per la finanza locale	2412
Legge 23 dicembre 1992, n. 498 - Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.....	2413
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ..	2427
Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, - concernente il riordino della finanza territoriale	2428
Decreto legge 10 giugno 1994, n. 357 - Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente	2442

Decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 - Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.....	2444
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.....	2445
Decreto legge 11 maggio 2007, n. 61 - Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti	2463
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).....	2463

Terre e rocce da scavo

Nota Ministero Ambiente 28 luglio 2000 - Applicabilità del D.Lgs. n. 22/1997 alle terre e rocce da scavo	2464
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive	2466
Direttiva Parlamento Europeo 15 marzo 2006, n. 2006/21 - Relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	2468
Deliberazione Regione Veneto 8 agosto 2008, n. 2424 - Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	2469

Trasporto (e formulario)

Decreto Presidente Consiglio Ministri 7 giugno 1991, n. 308 - Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915	2475
Decreto ministeriale 31 ottobre 1991, n. 459 - Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli.....	2478
Decreto Ministero Ambiente 8 ottobre 1996 - Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti	2493
Decreto Ministero Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.....	2497
Circolare Ministero Ambiente 4 agosto 1998, n. 812 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal	

decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148	2503
Decreto Ministero Ambiente 3 settembre 1998, n. 370 - Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.....	2504
Deliberazione Albo Gestori Rifiuti 27 settembre 2000 - Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406	2511
Legge 1° marzo 2005, n. 32 - Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.....	2513
Decreto Ministero Ambiente 22 ottobre 2008 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti	2516

Veicoli fuori uso

Decreto Ministero Interno 22 ottobre 1999, n. 460 - Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile	2518
Nota Istituto Superiore Sanità, 14 marzo 2001 - Rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli	2520
Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	2522
Decisione Commissione 1° aprile 2005, n. 2005/293 - Che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	2545
Direttiva Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/64 - Sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità - e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio	2549

V.I.A.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 - Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale	2560
--	------

Decreto del Presidente Consiglio Ministri 27 dicembre 1988 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377	2560
Legge 3 novembre 1994, n. 640 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991	2588
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.	2603
Direttiva Consiglio 3 marzo 1997, n. 97/11 - Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.....	2605
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".....	2616

PARTE IV - GIURISPRUDENZA

Commentario di giurisprudenza

1) Abbandono e rimozione	2619
2) Autosmaltimento.....	2623
3) Bonifica siti contaminati	2623
4) Cave (materiali).....	2626
5) CDR.....	2626
6) Consorzi	2627
7) Deposito temporaneo.....	2627
8) Discariche.....	2629
9) Ecopiazzole	2631
10) Fanghi	2632
11) Fertilizzanti	2632
12) Generalità.....	2633
13) Gestione di rifiuti non autorizzata.....	2634
14) Inceneritori.....	2637
15) Materie fecali	2638
16) Materie prime secondarie (MPS).....	2638

17) Ordinanze contingibili e urgenti.....	2639
18) Pneumatici.....	2639
19) Procedure semplificate di recupero	2640
20) Produttore	2640
21) Registri di carico e scarico.....	2641
22) Responsabilità.....	2641
23) Rifiuti animali.....	2642
24) Rifiuti da demolizione.....	2643
25) Rifiuti navali e portuali.....	2645
26) Rifiuti sanitari.....	2645
27) Sansa.....	2646
28) Sottoprodotti.....	2646
29) Spedizioni transfrontaliere.....	2650
30) Tassa e tariffa.....	2650
31) Terre e rocce di scavo.....	2651
32) Traffico illecito.....	2653
33) Trasporto (e formulario).....	2655
34) Veicoli fuori uso.....	2656

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 - Attuazione della direttiva 2006/ 118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	2661
Indice cronologico.....	2703

Parte I

Commenti

La corretta gestione dei rifiuti¹ di Stefano Maglia

Perché è così centrale la normativa sui rifiuti nell'ambito del diritto ambientale, pur nella consapevolezza che parlare di rifiuti non riguarderebbe, in se, la tematica dell'"inquinamento"?

Infatti – ed a ben guardare – una corretta gestione dei rifiuti (concetto peraltro ignoto nel mondo naturale-biologico) riguarderebbe tuttalpiù una sorta di gestione amministrativa e controllata dei medesimi, con un sistema coordinato, gestito in prevalenza dagli enti locali, di prelevamento, recupero o smaltimento dei medesimi.

Ma la realtà è purtroppo ben diversa e la centralità del tema deriva prevalentemente da due motivi:

1) la cattiva gestione: solo per rimanere nel nostro Paese non possiamo non rilevare come, a fronte di un continuo incremento quali quantitativo dei medesimi, sia con riferimento a quelli urbani che a quelli speciali, sussistono ancora numerosi e gravi fenomeni di inquinamento ambientale (di aria, suolo, acque,...) causato proprio dalla cattiva gestione dei rifiuti (dall'abbandono indiscriminato, alle discariche abusive, dai siti contaminati, alle emergenze ambientali), fino a giungere anche ai fenomeni legati alla macrocriminalità. Si pensi solo che lo smaltimento abusivo dei medesimi rappresenta la terza forma di "guadagno" per le associazioni mafiose, e che il "reato" di cui all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") è tra i pochissimi delitti previsti sul terreno ambientale²;

2) la corretta gestione dei rifiuti passa attraverso la corretta gestione delle risorse: in un sistema generalizzato e consumistico di sprechi di risorse, una politica ed un sistema che privilegino il riutilizzo ed il recupero delle medesime (quando non sia addirittura possibile la riduzione degli sprechi a monte) diviene evidentemente centrale in tutto il contesto della normativa ambientale.

Ecco perché la "rivoluzione copernicana" operata dall'entrata in vigore nel 1997 dal cd. "Decreto-Ronchi" sulla corretta gestione dei rifiuti (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) è così importante, tanto da far affermare a molti commentatori che siamo dinnanzi alla "legge-faro" del diritto ambientale.

Da quel momento, fino all'entrata in vigore il 29 aprile 2006 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recentemente modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008), ogni norma italiana in materia ambientale ha dovuto tener conto di questa legge, recependo il principio fondamentale ivi riportato, cioè quello della prevenzione (art. 179: "Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti"): basti solo pensare alla recente norma in materia di autorizzazioni ambientali integrate (D.Lgs. 59/2005, noto come decreto I.P.P.C.), il quale impone ai complessi produttivi la predisposizione di una dichiarazione annuale contenente informazioni circa la identificazione del complesso aziendale e delle attività sorgenti di

¹ Tratto da *Corso di legislazione ambientale* a cura di Stefano Maglia, IPSOA.

² Per un esame dettagliato del particolare argomento si veda BALOSSI M.V., *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: D.Lgs. n. 152/2006, art. 260*, in *Ambiente & Sviluppo*, IPSOA, n. 1/2007, p. 5 ss.

emissioni che vi sono svolte, e le immissioni in aria ed acqua superiori a determinati valori soglia. Il decreto prevede misure tese ad evitare, oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, "per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso".

Uno degli argomenti più importanti per ciò che concerne i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti è senza dubbio quello relativo alla co-responsabilità. Già l'art. 2, comma 3, D.Lgs. 22/1997 aveva sancito i principi della responsabilizzazione e della cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti", a qualsiasi titolo, non solo nel ciclo di gestione dei rifiuti¹, ma, addirittura, dei "beni da cui originano i rifiuti", fissando i cardini di una responsabilità a catena tra tutti questi soggetti.

Tale principio è in realtà semiconosciuto, essendo più noto solo che il rispetto degli adempimenti e degli oneri posti in capo a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 10, del richiamato decreto ("Oneri e finalità dei produttori e dei detentori"), sia idoneo ad esonerare dalla responsabilità. Ciò, in realtà, non è sufficiente, con importanti conseguenze pratiche per gli operatori che, alla luce di questo principio, devono prestare una particolare attenzione nei loro "comportamenti" e nelle loro scelte.

Sul punto si segnala altresì un'interessante sentenza della Corte di Cassazione², la quale ha completato il quadro già delineato dalla richiamata normativa, precisando cosa debba intendersi con il termine "coinvolgimento".

La Corte ha infatti stabilito che la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio comportamento materiale o anche solo psicologico abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altri. La Corte, con la sentenza richiamata, ha condannato pertanto il soggetto il cui comportamento omissivo, in riferimento ai doveri di vigilanza e controllo, ha agevolato l'altrui commissione di illeciti.

In proposito, il nuovo D.Lgs. 152/2006 al comma 3, dell'art. 178, riafferma, con ulteriore enfasi, tale principio, prescrivendo che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione (...)". La nuova normativa in campo ambientale dunque, ribadendo il medesimo principio, richiama altresì i principi fondamentali già elaborati dal legislatore europeo, ponendo quindi accanto a quelli della responsabilizzazione e cooperazione già presenti nel decreto Ronchi, anche quelli della precauzione, prevenzione e proporzionalità³. Inoltre viene posto l'accento sulla necessità della riparazione da parte del soggetto responsabile, dei danni prodotti dall'inquinamento sull'ambiente.

¹ L'art. 2, comma 3, D.Lgs. 22/1997, recita infatti: "La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario".

² Cass. Pen, sez. III, n. 7746 del 24 febbraio 2004.

³ Già la legge delega prevedeva sul punto, all'art. 1, comma 8, lett. f) l'affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina paga". E da segnalare, in proposito, che è solo la terza volta che il principio di precauzione trova esplicito "asilo" in una disposizione normativa italiana, dopo la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico e il decreto sugli O.G.M.

Proprio per questa finalità la gestione dei rifiuti deve uniformarsi ai criteri della efficacia, della efficienza, della economicità ma soprattutto della trasparenza, affinché sia possibile individuare i rifiuti stessi e seguire il loro percorso verso lo smaltimento o il recupero in qualunque momento ed in modo certo.

MPS e sottoprodotti: nel segno della continuità di Massimo Medugno

Materie Prime Secondarie

Come noto le materie prime secondarie derivanti da attività di recupero dei rifiuti sono individuate e disciplinate dal D.M. 5 febbraio 1998.

Infatti l'art. 3, comma 1 del D.M. citato prevede che "Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate".

Il comma 3 dell'art. 3 dispone, quindi, che "Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione".

A queste Materie Prime Secondarie vanno aggiunte quelle che sono già tali senza necessità di trattamento (c.d. MPS all'origine, di cui alla Circolare 28 giugno 1999, n. 3402/V/MIN, c.d. "Circolare Ronchi").

Il D.Lgs. 4/2008, con il novellato art. 181-bis (art. 2, comma 18-bis del Decreto Correttivo), fa salve le disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 (oltre che del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 in materia di rifiuti pericolosi e 17 novembre 2005, n. 269 sui rifiuti portuali, comma 3) e la vigenza della Circolare Ronchi (comma 4).

Ciò in attesa di un nuovo decreto ministeriale che individuerà materie, sostanze e prodotti secondari che non rientrano nella definizione di rifiuto entro il 31 dicembre di quest'anno.

Il decreto da emanare individuerà materie, sostanze e prodotti secondari sulla base dei seguenti criteri:

a) devono essere prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) devono essere individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

c) devono essere individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che li producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) devono essere precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) devono avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

L'art. 181-bis riprende i contenuti delle proposte di revisione della Direttiva rifiuti, la cui pubblicazione è avvenuta novembre scorso (n. 98/2008). La citata Direttiva prevede l'individuazione di criteri armonizzati per stabilire quando il materiale ottenuto esce dal regime dei rifiuti e che, in attesa di misure a livello comunitario, gli Stati

membri possono continuare a decidere in materia a livello nazionale tenendo conto della giurisprudenza applicabile.

Va evidenziato che, per effetto della riscrittura dell'art. 181 (art. 2, comma 18 del correttivo, il cui nuovo testo si limita a fissare i principi cardine della gestione dei rifiuti), viene soppressa la specifica disciplina degli accordi di programma in materia di recupero dei rifiuti, prevista dal decreto 22/1997 e confermata dal decreto 152/2006 al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti nonché l'utilizzo di MPS, combustibili e di prodotti ottenuti. Resta, invece, la disciplina generale degli accordi, contratti di programma e incentivi in materia di rifiuti di cui all'art. 206, che viene riformulato e che riguarda, ovviamente, l'intera materia dei rifiuti e non solo il recupero. Il testo riformulato (art. 206, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 come novellato dall'art. 2, comma 29 del decreto correttivo) non consente più di stabilire con gli accordi agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie (art. 4 comma 4 del decreto 22/1997, art. 181 comma 4 del decreto 152/2006): dispone infatti che gli accordi non possono stabilire deroghe alla normativa nazionale primaria vigente e possono modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità a quanto previsto dalla stessa normativa primaria vigente.

Sottoprodotti

Il correttivo (nuovo art. 183, comma 1 lett. p) introdotto dall'art. 2, comma 20) riscrive, solo per alcuni aspetti, la disciplina dei sottoprodotti.

Infatti, l'art. 183, lett. n) del D.Lgs. 152/2006 già prevedeva la disciplina del sottoprodotto. In costanza di essa c'erano state già alcune pronunce. Ne ricordiamo una sola (TAR Valle d'Aosta n. 33/2008, depositata il 13 febbraio 2008) con la quale il tribunale annulla un decreto del Ministero dell'Ambiente per l'avvio di una messa in sicurezza permanente, con il quale erano stati considerati rifiuti (e non sottoprodotti) i materiali inerti di scavo e quelli provenienti da operazioni di disalveo.

Secondo il nuovo testo i sottoprodotti (dal 13 febbraio 2008) devono rispondere a tutti questi requisiti e condizioni:

- a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- b) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- c) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto c), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- e) abbiano un valore economico di mercato.

Con riferimento ai requisiti indicati dalla norma appare opportuno procedere a qualche approfondimento.

Requisito a): origine della sostanza

Il requisito indicato al punto fa riferimento alla sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non ne è però la produzione.

In quest'ambito ricadono molti materiali derivanti dai processi produttivi.

La nozione di Sottoprodotto è stata introdotta dalla Corte europea di Giustizia che, in ripetute sentenze, ne ha dato un quadro definitorio che inizia proprio dalle modalità produttive. Si veda al riguardo la sentenza della Corte nella causa Saetti e Frediani (Ordinanza del 15 gennaio 2004), che statuisce che non costituisce un rifiuto ai sensi della Direttiva sui rifiuti il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie (ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani).

Il requisito indicato al punto 1) presenta una differenza rispetto a quello previsto dalla previgente disciplina dei sottoprodotti (D.Lgs. 152/2006), che si riferiva ai “prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa”: la soppressione delle parole “in via continuativa”.

Requisito b) Certezza dell’impiego

Questa condizione è complessa e deve essere valutata nelle sue tre componenti:

1) impiego certo sin dalla fase della produzione: solo le quantità per le quali possa essere dimostrata la certezza dell’impiego sin dalla loro produzione possono essere qualificate come sottoprodotti. Eventuali quantità eccedenti dovranno essere gestite fin dall’origine come rifiuti.

2) impiego integrale: la necessità della certezza dell’impiego è ribadita dall’uso della parola “integrale”, per comprendere la quale è utile richiamarsi alla disciplina delle terre e rocce da scavo (che sono anch’esse dei sottoprodotti secondo l’art. 186 novellato), che prevede l’utilizzo integrale della parte del materiale scavato destinata all’utilizzo, rimanendo sotto il regime dei rifiuti la parte non destinata all’utilizzo.

3) impiego nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito: la norma consente l’impiego del sottoprodotto sia nel medesimo processo che lo ha generato sia un altro processo esterno, in linea con le sentenze della Corte di Giustizia secondo cui “(...) non costituisce rifiuto (...)” il bene che sia utilizzato anche “(...) in altre industrie (...)”, diverse cioè da quelle dalle quali è stato originato (cfr. Ordinanza Saetti-Frediani) e le sentenze Regno di Spagna dell’8 settembre 2005, C - 416/02 e C -121/03, dove viene precisato che “(...) una sostanza può non essere considerata rifiuto anche se viene utilizzata per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha prodotta”. Quanto al processo di produzione o di utilizzazione che deve essere “preventivamente individuato e definito” va svolta qualche considerazione. Va ricordato che la definizione di sottoprodotto prevista dal D.Lgs. 152/2006 prevedeva che fosse “attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo (...) tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo”. La nuova definizione di sottoprodotto, invece, non prevede più la dichiarazione controfirmata dall’utilizzatore, ma si limita a prescrivere che sia preventivamente individuato il processo di produzione o di utilizzazione, e non

lo stabilimento ove tale processo si svolge. L'utilizzo della preventiva "dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dall'utilizzatore", prevista dalla precedente normativa, risponderebbe anche ai requisiti della norma vigente. Anche l'esistenza di contratti tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi potrebbe assicurare la "certezza" di utilizzo: in tal senso si esprime la Commissione UE nella sua Comunicazione (vd punto 3.3.1, pag. 7).

Requisito c) Requisiti merceologici e di qualità ambientale

I requisiti devono essere idonei a garantire che l'impiego dei sottoprodotti non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati. Esso trova una quasi perfetta corrispondenza con la previgente definizione di sottoprodotto che prevedeva la verifica della "rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore" (...) e che (...) "l'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive". La Comunicazione della Commissione evidenzia che "(...) il fatto che un sottoprodotto abbia un impatto ambientale maggiore di quello del materiale alternativo o di un altro prodotto di cui funge da sostituto può influire, in situazioni in cui il raffronto è possibile e pertinente, sulla classificazione del materiale come rifiuto o meno"(pag. 10).

Requisito d) Assenza di trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari

Al riguardo, la Comunicazione interpretativa della Commissione è chiara nel porre all'attenzione dell'interprete sugli aspetti imprescindibili da considerare: "La catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile. Dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc." (punto 3.3.2 pag. 8).

E prosegue "Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella parte in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione (...) non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto". In quest'ambito vanno ricompresi, ad esempio, i processi di bonifica obbligatori per legge per le sostanze impiegate nella produzione di mangimi (su questi sottoprodotti e sull'utilizzazione "massiccia" degli stessi nei mangimi la Comunicazione dedica l'intero paragrafo 2 dell'allegato I).

Viene precisato nella Comunicazione: "(...) l'operazione cui viene sottoposto un materiale, che si tratti o meno di un'operazione di trattamento dei rifiuti di cui agli allegati II A e II B della Direttiva quadro sui rifiuti, non consente di pronunciarsi sulla natura di un materiale. Conclusione del tutto logica, in quanto molti dei metodi di trattamento o smaltimento indicati nei suddetti allegati possono applicarsi perfettamente anche ad un prodotto"(pag. 10).

Requisito e) Valore economico di mercato

Nel testo precedente era richiesta la presenza di condizioni economicamente favo-

revoli nella cessione del sottoprodotto. Con la modifica apportata, che richiede un valore economico di mercato, sembra si debba escludere che siano sufficienti generiche condizioni favorevoli quali si potrebbero realizzare, per esempio, anche attraverso un semplice risparmio nella gestione.

Anche la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59) fa espresso riferimento al “fatto che il fabbricante possa vendere un determinato materiale ricavandone un profitto indica con maggiore probabilità che tale materiale venga riutilizzato” (pag. 8).

È appena il caso di evidenziare che la definizione di sottoprodotto contenuta nella proposta di revisione della Direttiva Rifiuti del Consiglio Europeo (giugno 2007) non fa alcun espresso riferimento né al “valore economico di mercato” né a “condizioni economicamente favorevoli”.

Il nuovo concetto di “scarico” e il rapporto tra “acque” e “rifiuti” di Stefano Maglia

Il confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi costituisce aspetto preliminare di estrema rilevanza in sede applicativa e delinea il rapporto tra la Parte III e la Parte IV.

Nella vigenza delle normative precedenti (D.Lgs. 152/1999 e D.Lgs. 22/1997), la chiave di lettura per capire quando applicare il “decreto-Ronchi” sui rifiuti o il “Decreto acque” risiedeva nella distinzione tra “rifiuto liquido” (soggetto al D.Lgs. 22/1997 ai sensi del suo articolo 8 dalla fase di produzione alla fase di smaltimento) e “acque reflue” (cioè acque di processo o di scarico) che restavano escluse dal D.Lgs. 22/1997 ai sensi del medesimo articolo 8. Tali acque reflue erano considerate “rifiuti liquidi” nel caso in cui si interrompeva il nesso funzionale e diretto dell’acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico (“immissione diretta tramite condotta”) al medesimo soggetto.

L’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ha apportato alcune modifiche, in quanto la nuova nozione di scarico di cui all’art. 74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs. 152/2006 intende per “scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’articolo 114”. Peraltro, si tenga presente che la Direttiva 2000/60/CE non contiene una simile definizione, per cui è un’introduzione di carattere nazionale.

Dalla lettura delle definizioni sopra riportate si nota l’omissione dell’espressione “diretta tramite condotta”, sicché, secondo una prima interpretazione¹, si profilerebbe un ritorno alla situazione normativa vigente ai tempi della L. 319/1976, viceversa, secondo un altro pensiero interpretativo², tale situazione normativa non permette in ogni caso una ripresa del concetto di scarico indiretto, e ciò sarebbe confermato dalla sentenza Cass. III Pen. 35888 del 26 ottobre 2006, De Marco, secondo la quale, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, integra “scarico” in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore.

Con riferimento a quest’ultimo tema si sottolinea peraltro con soddisfazione che con la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 4/2008, non solo vi è un esplicito rimando alla definizione dell’art. 74 ormai finalmente ritornata di fatto sostanzialmente identica a quella di cui al D.Lgs. 152/1999 (per cui risultano ancora indispensabili le condizioni della convogliabilità diretta in un corpo recettore tramite conduzione), ma che il comma 22 va a modificare anche l’art. 185 eliminando l’aggettivo “diretto” relativo alle acque di scarico il quale, come già feci notare più volte, avrebbe potuto produrre problemi interpretativi lasciando ipotizzare la possibilità di uno scarico indiretto.

¹ QUARANTA A., *Il “riordino disarticolato” della disciplina a tutela delle acque*, in *Ambiente & Sviluppo*, IPSOA, n. 5, 2006.

² Sul punto, si veda FIMIANI P., *La tutela penale in materia di rifiuti nel testo unico ambientale: il quadro complessivo*, in *Rifiuti – Bollettino di informazione normativa*, n. 128 (4/06), Edizioni Ambiente, 2006, pag. 3.

Gli obblighi documentali¹ di Stefano Maglia

L'assetto della documentazione concernente i rifiuti sostanzialmente non è cambiata di molto rispetto a quanto disponeva il decreto Ronchi: a parte alcune modifiche si segnala solo l'introduzione del certificato di avvenuto smaltimento. Già introdotto dall'art. 1, comma 29 della L. 308/2004, l'art. 188 (oneri dei produttori e detentori), comma 4 del D.Lgs. 152/2006 ribadisce che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto; ma poiché le relative modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tale previsione non è ancora operativa.

a) Il formulario

L'art. 193 è interamente dedicato al formulario di trasporto, relativamente al quale si segnalano alcune novità che vanno nell'ottica di una generale semplificazione degli adempimenti documentali.

Il comma 4 riconferma l'esenzione dall'obbligo di tenuta del formulario nel caso del trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico ed introduce un'altra ipotesi di esenzione per i "trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri". In realtà, si tratta di una previsione già presente anche nel D.Lgs. 22/1997, ma circoscritta al mancato superamento dei limiti quantitativi indicati: con il D.Lgs. 152/2006, invece, viene introdotto ex novo il riferimento all'occasionalità e saltuarietà del trasporto di rifiuti.

La norma stabilisce altresì l'insieme di dati essenziali da riportare sul formulario di identificazione del rifiuto:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome e indirizzo del destinatario,

rinviano ad un successivo decreto ministeriale le indicazioni di dettaglio.

Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti è stato in seguito definito nei contenuti informativi dal «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti (...)», approvato con Decreto 1° aprile 1998, n. 145, del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.

Il modulo, oltre a prevedere un'intestazione nella quale deve essere riportata la numerazione progressiva e la data di emissione, è articolato in cinque sezioni. La prima

¹ Tratto da *Corso di legislazione ambientale*, a cura di Stefano Maglia, IPSOA.

richiede l'indicazione dei soggetti coinvolti: produttore o detentore del rifiuto e luogo dal quale ha inizio il trasporto; destinatario, indirizzo dell'impianto di destinazione e estremi dell'autorizzazione e/o dell'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti (per i gestori di impianti di titolarità di terzi); trasportatore ed estremi dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

All'indicazione dell'eventuale commerciante o intermediario, pur prescritta, non è dedicato alcuno spazio, ma la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998, n. 212), emanata allo scopo di fugare i molteplici dubbi interpretativi suscitati dalla pubblicazione del D.M. 145/1998, ha precisato che questa informazione deve essere riportata nello spazio del modulo riservato alle annotazioni (seconda sezione).

Premesso che l'emissione del formulario, intesa come atto con il quale ci si assume la responsabilità in merito a quanto dichiarato nel documento di trasporto, è una prerogativa esclusiva del produttore o del detentore del rifiuto, è necessario precisare che il modulo che si utilizza può essere stato acquistato, vidimato e registrato dal trasportatore. Quest'ultimo, infatti, ha la facoltà – e non l'obbligo – di concedere l'uso dei propri formulari ai clienti, allo scopo di agevolare i produttori di piccole quantità di rifiuti che altrimenti si vedrebbero costretti ad acquistare un numero di moduli eccessivo rispetto alle loro effettive necessità.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore ("il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene"), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell'impianto di recupero o smaltimento.

Si ricorda, inoltre, che: «deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre "99"» (punto 1, lettera O, della Circolare 4 agosto 1998).

La restituzione della quarta copia al mittente è di fondamentale importanza, se si considera che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 22/1997 la responsabilità del produttore o del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa (art. 10, comma 3, del D.Lgs. 22/1997):

«a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati (...), a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario (...) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dal conferimento (...), ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione».

La ratio di semplificazione apportata dal D.Lgs. 152/2006 alla disciplina del Fir così come presentata nella pagine precedenti si traduce concretamente nelle seguenti previsioni:

— comma 7: rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere. Anche con riguardo alla tratta percorsa sul territorio nazionale, il trasporto di rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere richiede solo i documenti previsti dall'art. 194 del D.Lgs. 152/2006 e, in quanto da questo richiamato, dal Reg. CEE 259/93;

— comma 9: poiché la movimentazione di rifiuti in aree private non è considerata trasporto ai sensi della presente Parte IV, in tali ipotesi non si applica quanto previsto dall'art. 193 sul formulario di rifiuti;

— comma 10: rifiuti di origine animale. Il documento commerciale richiesto dal Reg. (CE) 1774/02 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui all'art. 193 citato;

— comma 13: oli usati. Il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 sostituisce a tutti gli effetti il Mod. F previsto dal D.M. 392/1996 in tema di oli usati.

Si conclude precisando che in queste ipotesi particolari, laddove sussista una normativa comunitaria (spedizioni transfrontaliere di rifiuti e rifiuti di origine animale), le disposizioni nazionali interne vengono meno (infatti, in questi casi si applicano i documenti previsti dal Regolamenti sopraccitati); viceversa, qualora sia presente una normativa precedente, ma di pari grado (oli usati), si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006.

b) Il registro di carico e scarico

Con il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 148 del 1° aprile 1998, tuttora applicabile e vigente, è stato individuato il modello uniforme di registro di carico e scarico: più precisamente, il D.M. definisce i contenuti informativi di due distinti registri di carico e scarico: il primo ("Modello A") deve essere utilizzato dai produttori, dai recuperatori, dagli smaltitori, dai trasportatori e da coloro che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti che comporti la detenzione di questi ultimi; il secondo registro ("Modello B") è specificamente rivolto alla documentazione dell'attività svolta dai commercianti di rifiuti che non li detengono (non trasportano, stoccano o trattano rifiuti) e dagli intermediari.

L'articolo 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006 sostanzialmente inalterato, ma recante una (formale e) diversa definizione dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico/scarico, specifica che sono tenuti alla compilazione dei registri C/S:

— i soggetti di cui all'art. 189, comma 3 (quelli che devono compilare il MUD);

— i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere:

c): rifiuti da lavorazioni industriali (tranne coke da petrolio);

d): rifiuti da lavorazioni artigianali;

g): rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Si pone in questa sede la problematica riguardante i dentisti, sollevata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-115/03 del 28 settembre 2004) e risolta (in maniera del tutto discutibile) dall'art. 11 della Legge Comunitaria 2005 (L. 25 gennaio 2006, n. 29 – in G.U. 8 febbraio 2006), i quali se "non sono inquadrati in un'organizzazione di Ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997".

I restanti commi dell'art. 190 si segnalano per l'introduzione di una serie di novità normative:

— il comma 1 innova la periodicità delle registrazioni, così sintetizzabile:

produttori: entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

trasportatori: entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto;

commercianti, intermediari e consorzi: entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della relativa transazione;

gestori di impianti: entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

— il comma 4 raddoppia i limiti quantitativi al di sotto dei quali è ammessa la delega ad associazioni o loro società di servizi: 10 tonnellate per i rifiuti non pericolosi e 2 tonnellate per i rifiuti pericolosi;

— il comma 6 ammette la possibilità che i registri vengano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità previste per i libri IVA, così che potrà essere utilizzato il formato A4 e non ci sarà più necessità del modulo continuo. Sussiste, in ogni caso, il dubbio se sia valida, ai fini degli adempimenti in materia di rifiuti, la mera visualizzazione su file priva della stampa cartacea: a prima vista parrebbe di no, in quanto permane il reato di cui all'art. 258, comma 2, per l'omessa od incompleta tenuta dei registri di carico/scarico (...) Su questo punto il D.Lgs. 4/2008 ha operato una notevole modifica, riproponendo l'obbligo di vidimazione dei registri a cura, dal 1 febbraio 2008, delle Camere di Commercio;

— il comma 7 preannuncia l'emanazione di un futuro D.M. per definire il nuovo modello di registro (nel frattempo si continuerà ad utilizzare quello attuale di cui al D.M. 148/1998);

— il comma 8 esonera dalla compilazione del registro i consorzi di imballaggi diversi dal Conai, il Conai, i consorzi per la raccolta dei pneumatici fuori uso, degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, dei rifiuti di beni in polietilene, delle batterie al piombo esauste, degli oli minerali usati;

— il comma 9, infine, risolve in senso dell'alternatività la lunga diatriba di cui al D.M. 148/98, All. 6.C1, sez. III, lett. c), in quanto precisa che dopo le parole "in litri" la congiunzione "e" viene sostituita dalla congiunzione "o" (sicché oggi si avrà "litri o Kg").

c) Il MUD

Il MUD, istituito dalla L. 70/1994 e poi riconfermato nel D.Lgs. 22/1997, rappresenta il meccanismo deputato alla raccolta dei dati concernenti i rifiuti e ad oggi il MUD incorpora gli obblighi di comunicazione previsti in materia di produzione, raccolta e gestione dei rifiuti; di immissione sul mercato nazionale e di riutilizzo degli imballaggi e di emissioni in atmosfera e scarichi idrici derivanti da impianti assoggettati alla Direttiva IPPC (96/61/CE).

Al MUD è dedicato il comma 24 del D.Lgs. 4/2008, di modifica dell'art. 189: in particolare dal 13 febbraio "sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti".

A parte un dubbio di fondo che mi assale tutte le volte che sento parlare di "dipendenti", alla luce della attuale poco puntuale definizione di tale categoria di lavoratori nel nostro Paese che potrebbe indurre "imprese e enti" a utilizzare ancor più

forme alternative di para/assunzione, ritengo comunque condivisibili entrambe le esclusioni proposte, anche se mi pare di intuire che si tratti ormai di un piano inclinato verso la progressiva sostituzione del MUD con altri strumenti più efficaci e moderni, come del resto si evince dalla stessa introduzione di un nuovo comma 3-bis (“Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”).

Il Mud 2009

di Stefano Maglia

1. Il nuovo contenuto del MUD

Il modello unico di dichiarazione ambientale – MUD, istituito con legge 25 gennaio 1994, n. 70, ha trovato attuazione attraverso l’emanazione del D.P.C.M. 24 dicembre 2002 che ne ha delineato la disciplina generale e ha subito successivamente alcune modifiche attraverso il D.P.C.M. 24 febbraio 2003 e il D.P.C.M. 22 dicembre 2004, che in particolare lo ha adattato alla normativa sulla demolizione dei veicoli fuori uso.

Dopo un 2008 che ha segnato il ritorno della dichiarazione MUD, per le imprese che producono rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti, il 2009 riserva novità importanti per l’intera platea degli obbligati.

Le novità principali previste dal D.P.C.M. 2 dicembre 2008 sono le seguenti:

1) smaltitori e recuperatori dovranno indicare le autorizzazioni in loro possesso nonché la potenzialità degli impianti;

2) i produttori di rifiuti dovranno indicare quantità e tipologie dei rifiuti in giacenza a fine anno;

3) gli operatori professionali dovranno evidenziare, tra i rifiuti prodotti, quelli derivanti da precedenti attività di trattamento e miscuglio;

4) i produttori di rifiuti dovranno indicare le quantità di rifiuti affidate ad ogni trasportatore di cui si sono serviti nel corso dell’anno;

5) viene introdotta una sezione speciale per RAEE e per i veicoli a fine vita.

Si tratta di nuove “richieste” che innovano in maniera significativa il MUD e comporteranno delle implicazioni anche di carattere operativo e gestionale: basti pensare ai nuovi obblighi per i produttori di dichiarare i rifiuti in giacenza e di indicare, per ogni vettore, la quantità di rifiuto trasportata. Centinaia di migliaia di imprese dovranno necessariamente modificare i propri sistemi informatici per recuperare questi dati nelle modalità volute dal Ministero.

Nato nel 1997 con finalità di semplificazione (accorpare tempi e modi delle diverse comunicazioni obbligatorie ambientali e sanitarie) il MUD nel corso degli anni è stato appesantito da sempre maggiori richieste di dati, non giustificate o motivate da disposizioni di legge. La sua compilazione da parte delle aziende richiede ormai la consulenza di esperti, con costi non proprio contenuti. Anche per questi motivi e considerato che nessuna norma comunitaria obbliga le imprese a fornire questi dati, durante l’adozione del recente D.Lgs. n. 4/2008 (di modifica al Codice Ambientale) la Commissione Ambiente della Camera, in occasione del parere reso sullo stesso, aveva chiesto, senza successo, la soppressione o la limitazione dell’obbligo del MUD in quanto “ormai obsoleto e inattendibile” (Atto n. 168).

Per quanto attiene i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche¹ di cui

¹ L’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto indicato nel testo definisce “... apparecchiature elettriche ed elettroniche o ‘AEE’: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua ...”.

al D.Lgs. 151/2008, si concretizza quindi l'obbligo di comunicazione posto a loro carico. Sarà necessario presentare sempre entro il 30 aprile 2009 la comunicazione AEE scheda "IMMA EE: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato".

Il modello dovrà essere compilato per l'anno 2009, con riferimento alle apparecchiature immesse sul mercato nel corso del 2008 ma per quest'anno l'obbligo è altresì esteso anche alla dichiarazione 2008 e quindi con riferimento alle apparecchiature immesse sul mercato nel corso del 2007.

Ma chi è definito "produttore di AEE"? L'art. 3, comma 1, lettera *m*), del citato D.Lgs. 151/2008, ne fornisce una puntuale definizione in relazione all'attività compiuta. Si tratta, infatti, di *qualunque soggetto* che prescindendo dalla tecnica di vendita utilizzata, svolge una delle seguenti attività:

- 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

Dalla istituzione del MUD, sono intervenute numerose ed importanti modifiche della legislazione in campo ambientale, le quali hanno imposto una revisione formale e sostanziale del modello stesso, affinché si uniformasse appieno alle nuove prescrizioni vigenti in materia. Si ricorda infatti che l'obiettivo del MUD è – almeno nelle previsioni originarie – quello di unificare e semplificare una parte degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, oltre a quello di comunicazione, raccolta ed elaborazione dati inerenti la gestione dei rifiuti. Tutte queste modifiche, incidendo sulla disciplina sostanziale, hanno modificato anche una serie di adempimenti gestionali e documentali dei quali il MUD non poteva non tenere conto, al fine di consentire ai soggetti obbligati di compiere le necessarie compilazioni.

Quali sono le modifiche intervenute nell'ambito del diritto ambientale sostanziale da trasfondere anche nel modello di dichiarazione di cui trattasi e quali settori hanno investito? Esiste una serie di decreti legislativi adottati dal legislatore italiano in recepimento di corrispondenti direttive comunitarie:

— il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

— il D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

— il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

— il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", modi-

ficato a sua volta dal D.M. 4/2008 che ha introdotto importanti modifiche anche in materia di soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti.

2. Le principali modifiche apportate al modello

Come accennato nel punto precedente, il D.P.C.M. 2 dicembre 2008 ha pertanto tenuto conto di tutte le modifiche legislative intervenute, incidendo su due differenti aspetti: da un lato, l'abrogazione del precedente modello di dichiarazione ambientale e la contestuale elaborazione di un modello nuovo per i rifiuti e gli imballaggi in generale; dall'altro lato, la individuazione di una puntuale disciplina per i produttori di RAEE, contenente il riferimento ad un modello strutturato *ad hoc*, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008.

Sotto il primo aspetto, quello generale, ogni soggetto tenuto alla compilazione dovrà considerare importanti innovazioni:

1) innanzitutto, i produttori di rifiuti:

a) dovranno indicare i quantitativi di rifiuti giacenti elettroniche recanti il suo marchio;

2) coloro che rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori. In questo caso il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;

3) coloro che importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) coloro che producono apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione sono produttori di rifiuti solo ai fini degli artt. 4¹, 13² e 14³.

Pertanto mentre per i rifiuti in genere, i dati comunicati concernono una sola annualità, più precisamente quella antecedente l'anno di compilazione e presentazione del MUD (2008), per le AEE occorre comunicare distintamente i dati concernenti due annualità: 2007 e 2008.

¹ Tale disposizione concerne le "Progettazione di prodotti" ed in particolare l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di AEE che agevolino lo smontaggio, il recupero e soprattutto il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali.

² Si tratta degli "Obblighi di informazione", sulla base dei quali il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse una serie di informazioni concernenti i sistemi di raccolta, il divieto di smaltimento quali rifiuti urbani, spiegazioni di simboli etc...

³ L'art. 14 citato nel testo concerne il "Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE".

Il sistema delle autorizzazioni e iscrizioni¹ di *Monica Taina*

L'autorizzazione è il provvedimento con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività di prevenzione, rimuove, in relazione a una fattispecie concreta, il limite all'esercizio di una facoltà inerente ad un diritto soggettivo o ad una pubblica potestà, questo perché l'ordinamento giuridico, pur riconoscendo a determinati soggetti il diritto soggettivo di svolgere una determinata attività o di esplicitare una pubblica potestà, si premunisce dal pregiudizio che potrebbe derivare alla collettività dallo svolgimento indiscriminato dell'esercizio di siffatti diritti o potestà, subordinando nella fattispecie concreta l'esercizio dei medesimi ad un atto di assenso preventivo (o autorizzazione).

Ciò permette di comprendere la differenza tra l'autorizzazione e la comunicazione di inizio attività, altresì definita "procedura semplificata", dato che quest'ultima non rientra nel meccanismo sopra illustrato.

Il regime autorizzatorio introdotto per mezzo del D.Lgs. n. 152/2006 (artt. da 208 a 213) prevede sostanzialmente le seguenti ipotesi:

- l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero (art. 208);
- condizioni particolari per il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti certificati (art. 209);
- disciplina di alcune ipotesi particolari (art. 210) che riguardano: i rinnovi per gli impianti non certificati, le richieste di autorizzazione alla sola gestione (ovvero quando la costruzione dell'impianto è già stata autorizzata) e, i casi di modifica dell'autorizzazione, diversa dalle varianti sostanziali che sono disciplinate al precedente art. 208, comma 20;
- autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione (art. 211).

L'art. 213 chiarisce che le autorizzazioni integrate ambientali, di cui al D.Lgs. 59/2005, sostituiscono ad ogni effetto tutte le autorizzazioni previste agli articoli 208, 209, 210. Ciò non accade, lo si anticipa, per il caso di una attività ricadente al punto 5 dell'Allegato I del decreto IPPC, ovvero proprio quelle riguardanti la gestione dei rifiuti che se svolte in procedura semplificata non sono soggette ad AIA (art. 213, comma 1, lett. b): per tali attività, dunque, non vale il meccanismo della sostituzione dell'atto amministrativo.

a) L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero e smaltimento

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio (o alla Provincia eventualmente delegata), allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Se l'impianto deve essere sottoposto a VIA, come nel passato, la procedura di VIA sospende, fino all'ottenimento della valutazione positiva, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione.

L'iter amministrativo prevede la convocazione di apposita conferenza dei servizi, cui

¹ Tratto da *Corso di legislazione ambientale* a cura di Stefano Maglia, IPSOA.

sono chiamati a partecipare tutti i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è inoltre chiaramente "invitato a partecipare" il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di fornire documenti, informazioni e tutti i chiarimenti che si rendessero utili nello svolgimento della seduta tra le P.A. intervenute.

La conferenza ha novanta giorni di tempo per valutare il progetto nella sua complessità, avvalendosi dell'ARPA e degli altri organismi tecnici competenti (ad esempio il servizio di igiene pubblica) per le valutazioni degli allegati tecnici all'istanza.

In caso di esito positivo di tutte le perizie, entro i successivi trenta giorni dovrà essere approvato il progetto e saranno autorizzate sia la realizzazione che la gestione.

Il termine finale della procedura che è di 150 giorni non potrà essere interrotto per più di una sola volta.

L'autorizzazione avrà una durata di ben dieci anni; dovrà esserne chiesto il rinnovo sempre 180 giorni prima della scadenza salva la possibilità di procedere l'attività anche in pendenza dell'ottenimento della nuova autorizzazione se si sono integrate le garanzie finanziarie normalmente richieste per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

b) Il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti certificati e le ipotesi particolari

Per le imprese di gestione rifiuti che risultino certificate Emas ed operino nel sistema Ecolabel, ma soprattutto per le imprese certificate ISO 14001 è prevista una procedura di autocertificazione per il caso di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti o di rinnovo dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

La procedura consente di provvedere ai rinnovi per mezzo di deposito di copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici della certificazione, nonché di una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari.

Quanto invece alle ipotesi particolari di cui all'art. 210, D.Lgs. 152/2006, esse si riferiscono sostanzialmente ad una procedura agevolata in termini di risparmio di tempo (durata 90 giorni anziché 150) e di assenza della conferenza dei servizi per alcune specifiche ipotesi di gestione rifiuti, ovvero:

- impianti che richiedano una modifica all'autorizzazione alla gestione, intesa non come variante sostanziale¹;
- casi di rinnovo dell'autorizzazione;
- per chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento rifiuti in un impianto già esistente precedentemente utilizzato per altra attività.

In tutti i casi il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni poste in autorizzazione determina la sospensione dell'atto da parte della P.A. che lo ha rilasciato, per un periodo di tempo definito discrezionalmente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali. Le prescrizioni in autorizzazione sono immodificabili nei primi 5 anni di vita dell'impianto (art. 202 c. 12).

¹ La variante sostanziale è definita all'art. 208 comma 20 come una variante in corso d'opera o d'esercizio che comporti modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

c) Le procedure semplificate

Il recupero dei rifiuti è da sempre visto come una operazione da privilegiare nell'ambito della corretta e "sostenibile" gestione, tanto che, il comma 3 dell'art. 181, D.Lgs. n. 152/2006 (Recupero dei rifiuti) addirittura propone agevolazioni finanziarie per quelle imprese che: "(...) intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 42"; e favorisce appositi accordi e contratti di programma che le pubbliche amministrazioni potranno stipulare con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, e addirittura le stesse procedure semplificate (artt. da 214 a 216) per lo svolgimento delle operazioni di recupero hanno avuto qualche significativa modifica.

La disciplina tecnica sul recupero dei rifiuti è attualmente contenuta nel D.M. 5 febbraio 1998 e nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 rispettivamente riguardanti il recupero dei rifiuti pericolosi e non, decreti che, peraltro, dovrebbero essere sostituiti da nuovi e più aggiornati decreti adottati in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006.

Le operazioni di recupero che rispettano le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 possono essere intraprese, decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività all'autorità competente, che il privato che intende svolgere tale attività ha effettuato, senza dunque attendere alcuna risposta scritta in forma di autorizzazione, anche successivamente ai novanta giorni potrà essere recapitata la nota di iscrizione al registro dei recuperatori.

La corretta individuazione del produttore di rifiuti¹ di Stefano Maglia e Miriam Viviana Balossi

La corretta individuazione del soggetto giuridico qualificabile come produttore dei rifiuti è di estrema importanza soprattutto per le implicazioni pratiche che un'identificazione più o meno conforme alla legge reca con sé. Peraltro, in un simile panorama si è inserita anche la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione che in numerose pronunce, anche già referentesi al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha avuto occasione di prendere posizione ed esprimersi, talora in modo apparentemente contraddittorio, sul punto.

L'art. 183, comma 1, D.Lgs. 152/2006 ripropone una definizione di produttore molto simile al precedente art. 6 del D.Lgs. 22/1997², individuando costui nella persona (fisica o giuridica) “la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”³.

Si fa notare peraltro che in una versione non definitiva di tale norma il legislatore aveva aggiunto l'avverbio “materialmente” tra “prodotto” e “rifiuti”, ma tale termine non si ritrova più nella versione definitiva. È pertanto da ritenere che anche oggi sia identificabile come produttore “non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti” (ad es.: sub-appaltatore), ma anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” (ad es.: appaltatore), rimanendo comunque escluso “direttamente” dall'applicazione della norma sulle responsabilità ex art. 188 colui che ha deciso di effettuare quei lavori (ad es.: committente); tale soggetto, infatti, incarica un altro soggetto di svolgere un'operazione dalla quale – eventualmente ed in quantità e qualità in origine ignote – viene generato un rifiuto di cui questo secondo soggetto dovrà “disfarsi” correttamente.

Peraltro, anche un autorevole commentatore ha recentemente precisato che “il riferimento all'attività di produzione di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale, dovendosi estendere anche a quella giuridica ed a qualsiasi altro intervento determinante in concreto la produzione di rifiuti (...). Si è ricavato tale concetto dall'analisi complessiva della disciplina (...) da cui emerge con chiarezza la volontà del legislatore di estendere il campo dei soggetti obbligati e di prevedere norme di chiusura tali da impedire comodi trasferimenti di responsabilità. Un'ulteriore conferma viene poi rinvenuta nel fatto che «detentore viene definito in maniera tautologica il produttore dei rifiuti, ma anche in maniera residuale la persona fisica o giuridica che li detiene, proprio per escludere che chi con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti possa sollevarsi dagli obblighi imposti dalla normativa in esame mediante l'attribuzione o il conferimento degli stessi ad altri”⁴.

Sulla scia di questa definizione la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi

¹ Pubblicato su *Ambiente&Sviluppo*, IPSOA.

² Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 definiva all'art. 6, lett. b), il produttore come “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”.

³ Sul punto, cfr FICCO P., *Rifiuti e bonifiche nel nuovo codice dell'ambiente*, Edizioni Ambiente, 2007, p. 37.

⁴ RAMACCI L., *La nuova disciplina dei rifiuti*, CELT, 2006, p. 46 e ss.

a più riprese, con particolare riferimento al contesto dei rifiuti derivanti da attività di demolizione, ma non solo.

In particolare, a meno di un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, la giurisprudenza si è espressa sulla nozione di produttore: esemplare, al riguardo, è la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 137 del 9 gennaio 2007, Mancini¹, secondo la quale “tale posizione [attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato] è configurabile nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti (...) non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo (...) di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti”.

Qualcuno, interpretando erroneamente la citata pronuncia, potrebbe ritenere che ciò portasse ad una reviviscenza della precedente sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 4957 del 21 aprile 2000, Rigotti ed altri², in cui leggeva che “il riferimento all'«attività» produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale ma deve essere estesa pure a quella «giuridica» ed a qualsiasi intervento, che determina, poi, in concreto la produzione di rifiuti, sicché anche il proprietario dell'immobile committente o l'intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l'edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di altro preesistente devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall'abbattimento del precedente fabbricato”³.

In realtà si tratta di una posizione isolata⁴, perché Cass. Pen. 137/2007 legge finalmente il concetto di “attività di produzione di rifiuti” in accordo con la posizione di garanzia e di vigilanza sui propri dipendenti, sottoposti o delegati: il produttore, in altre parole, si assume l'impegno di svolgere un'attività che (presumibilmente) produrrà rifiuti. Anche se si volesse dar ragione a Cass. Pen. 4597/2000, è innegabile che dal punto di vista pratico la situazione sarebbe ingestibile: in altre parole, se produttore è l'impresa ma anche il committente, l'impresa come trasporta questi rifiuti? Con quali documenti? Con quale autorizzazione?

Se tale concetto non fosse insito nelle norme qui richiamate, perché mai l'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 prevede l'iscrizione, seppur semplificata all'Albo, delle “imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare”? Implicitamente tale norma riconosce queste categorie di soggetti, tra cui imprese di demolizione e di manutenzione, come produttrici di rifiuti al punto che si devono far carico della gestione dei loro rifiuti. Il fatto che spetti al manutentore/demolitore occuparsi dello smaltimento dei rifiuti è una previsione garantista, in quanto si tratta di soggetti che, senza dubbio meglio di un privato, hanno mezzi e competenze per poterlo fare correttamente.

¹ Pubblicata in *Ambiente & Sicurezza*, Il sole 24 ore, n. 5 del 6 marzo 2007, p. 85.

² In *RivistAmbiente*, n. 1, 2000, p. 86

³ Sul punto, cfr PARODI C., *Imprese edili e trasporto dei rifiuti: normativa europea e nazionale*, in *Ambiente & Sicurezza*, Il sole 24 ore, n. 14 del 18 luglio 2006, p. 100 ss.

⁴ MAGLIA S. – PIPERE P., *Rifiuti – Le norme e gli adempimenti*, Ars Edizioni Informatiche, 2005, p. 168

Cos'è, dunque, l'attività che genera rifiuti? Bisogna soffermarsi su questo concetto: è un'attività materiale, e fin qui *nulla quaestio*, ma è altresì un'attività giuridica? Cosa significa "attività giuridica"? Questo, per esempio, è il caso dell'appalto, in cui l'appaltatore si assume l'obbligo contrattuale di svolgere un'attività che (presumibilmente) produrrà rifiuti¹.

Tale principio diventa, dunque, applicabile in particolare in tutti i casi di appalto e sub-appalto e, mentre il sub-appaltatore sarà indicato sul formulario di trasporto rifiuti come produttore iniziale degli stessi, sarà necessario inserire come produttore (al limite tra le annotazioni) "anche" l'appaltatore².

Se poi convenzionalmente si ritiene che "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività" (art. 266, comma 4, D.Lgs. 152/2006) e che, specialmente le grandi aziende, nella loro prassi quotidiana, preferiscono assumersi qualche responsabilità in più nella gestione dei rifiuti a fronte della certezza del corretto smaltimento o recupero degli stessi, ciò è senz'altro lecito e comprensibile, ma comunque non autorizza a fare confusione sul concetto di produttore.

Quindi, posto che la sentenza Cass. Pen. 137/2007 contribuisce addirittura a rileggere correttamente la precedente Cass. Pen. 4957/2000, in che modo si riesce a far sì che, in caso di eventuale collusione (o anche solo di non completa vigilanza³) nella scorretta gestione dei rifiuti, anche il committente sia coinvolto e ne risponda per quanto concerne la sua parte di responsabilità? In altre parole, come conciliare la congiunzione "anche" di Cass. Pen. 4957/00 senza il prodursi di difficoltà interpretative e problemi di gestione pratica?

Cass. Pen., Sez. III, n. 40618 del 19 ottobre 2004, Bassi ed altro si è soffermata sulla natura dei rapporti che lega il committente e l'appaltatore, perché "non è possibile ritenere, nemmeno con una interpretazione estensiva delle norme di riferimento, che il committente sia coinvolto nella produzione o distribuzione e nemmeno nell'utilizzo di beni da cui originano rifiuti, ai sensi dell'art. 2, III comma, D.Lgs. 22/1997, o che sia un produttore o detentore dei rifiuti gravato degli oneri dello smaltimento a norma dell'art. 10, comma 1, decr. cit.: egli, infatti, non ha mai alcun rapporto diretto con i beni da cui originano i rifiuti o con le attività di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi"⁴⁻⁵.

¹ Per analogia, potremmo ricomprendere il rapporto tra appaltatore e sub-appaltatore in quello di delega di cui alla sentenza Cass. Pen. 137/07.

² Per completezza, si segnala altresì una sentenza che, se scorporata dal contesto, potrebbe ritenersi contraddittoria con quanto finora esposto. Cass. Pen., Sez. III, n. 1340 del 19 gennaio 2007, Tardone, riprendendo Cass. Pen., Sez. III, n. 5006 del 29 maggio 1997, Viscardi, ha stabilito che "non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che (...) provvede allo smantellamento di impianti industriali altrui, trasportati in un'area in sua dotazione, ove procede alla separazione dei vari metalli, al recupero dei residui riutilizzabili e all'accumulo degli scarti; i rifiuti, infatti, assumono tale carattere fin dal momento in cui vengono dismessi dal titolare dell'impianto che li conferisce per lo smaltimento". Attenzione: questa sentenza si concentra sul concetto di "rifiuto proprio" perché nasce da una riflessione più ampia e riguardante le condizioni legittimanti il deposito temporaneo; non c'è dunque contraddittorietà, ma solo una differenza di fondo, da non perdere mai di vista, tra la nozione di rifiuto e quella di produttore.

³ Cass. Pen., Sez. III, n. 40618 del 19 ottobre 2004, Bassi ed altro: "ogni soggetto che interviene nello smaltimento degli stessi [dei rifiuti] ha il dovere di accertarsi che colui al quale sono consegnati i materiali per l'ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione".

⁴ Come cit. in MAGLIA S., *Rifiuti e bonifiche – 280 casi risolti*, Ars Edizioni Informatiche, 2005, p. 309.

⁵ Con la successiva sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 36963 del 12 ottobre 2005, Rebecchi, la S.C. si è concentrata sul duplice rapporto tra committente – appaltatore e appaltatore – subappaltatore, orientandosi a

A parere di chi scrive, questa pronuncia, pur essendo corretta laddove non individua il committente come produttore, non è condivisibile ove esclude l'applicazione dell'art. 2, comma 3, Decreto Ronchi. Infatti, a tal proposito, giova ricordare il principio di corresponsabilità di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 22/1997 (oggi art. 178, comma 3, D.Lgs. 152/2006), il quale introduce il principio della "responsabilità condivisa" nella gestione dei rifiuti non solo tra i soggetti che ordinariamente si riconducono ad essa, quali il produttore, il detentore, il trasportatore, l'intermediario (...) ecc, ma bensì per "(...) tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti (...)". Tale principio è in realtà semisconosciuto, essendo più noto solo che il rispetto degli adempimenti e degli oneri posti in capo a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 10 (oggi art. 188), del richiamato decreto ("Oneri dei produttori e dei detentori"), sia idoneo ad esonerare dalla responsabilità. Ciò, in realtà, non è sufficiente, con importanti conseguenze pratiche per gli operatori che, alla luce di questo principio, devono prestare una particolare attenzione nei loro "comportamenti" e nelle loro scelte. Sul punto, si segnala altresì un'interessante sentenza, Cass. Pen., Sez. III, n. 7746 del 24 febbraio 2004, Turati ed altro, la quale ha completato il quadro già delineato dalla richiamata normativa, precisando cosa debba intendersi con il termine "coinvolgimento". La S.C. ha infatti stabilito che la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio comportamento materiale o anche solo psicologico abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altri. La Corte con la sentenza richiamata, ha condannato pertanto il soggetto il cui comportamento omissivo, in riferimento ai doveri di vigilanza e controllo, ha agevolato l'altrui commissione di illeciti. Peraltro, ciò era già stato anticipato da Cass. Pen., Sez. III, n. 1767 del 16 febbraio 2000, Riva¹, secondo la quale la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti non è esclusa dalla sola osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/1997, ma è necessario che questi non si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.

In sintesi e in conclusione, quindi, in sintonia con la lettera della norma e la ratio del sistema giuridico ambientale, si ipotizza una lettura testuale del dettato normativo dell'art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 sulla nozione di produttore che, ribadiamo ancora, riferisce tassativamente tale figura a colui la cui attività ha prodotto rifiuti. Il fatto che tale attività possa essere intesa in senso sia materiale che giuridico consente di ritenere come tale, per esempio, non solo chi materialmente opererà (ad es., il sub-appaltatore), ma anche colui che (ad es., l'appaltatore) da un lato ha un obbligo

considerare produttore dei rifiuti chi ha eseguito l'attività materiale dalla quale sono originati i rifiuti (sub-appaltatore) e colui al quale è giuridicamente riferibile detta attività (appaltatore), senza prendere alcuna posizione riguardo al committente. "Ben diverso è, invece, il caso in cui una cosa non diventa rifiuto fino a che un terzo non intervenga con una sua azione materiale... e producendo, quindi, fisicamente i rifiuti stessi - in caso contrario, si dovrebbe sostenere che il committente è produttore di rifiuti già da quando stipula il contratto, quando i rifiuti non sono neppure identificabili" (AMENDOLA G., op. cit., p. 45 e ss).

¹ In *RivistAmbiente*, n. 1, 2000, p. 86 ss.

contrattuale di realizzazione di un'attività che produrrà rifiuti e contemporaneamente un obbligo di vigilanza su un soggetto "delegato" a tal fine.

A chiusura del sistema, ovvero nel caso in cui colui che decide di far effettuare un'operazione (ad es., il committente) che presumibilmente genererà rifiuti, sia eventualmente a conoscenza (o, ancora peggio, colluso) di attività illecite commesse dall'effettivo produttore (per alcuna giurisprudenza è sufficiente che non abbia verificato le autorizzazioni del soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti), soccorre e completa il regime di responsabilità l'art. 178, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (già art. 2, comma 3, D.Lgs. 22/1997) in tema di corresponsabilità.

Tutto ciò non solo è confermato altresì da quanto dispone dal 29 aprile 2006 l'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, che chiaramente presupponendo un'attività ordinaria e regolare da parte di coloro che effettuano demolizioni, manutenzioni ecc. afferma che questi soggetti siano produttori di rifiuti propri, ma tende altresì a far superare quei problemi di ordine "pratico" che si verrebbero a creare nell'individuazione di un doppio produttore (basti solo pensare a un doppio regime di autorizzazioni necessario anche per il trasporto) e correttamente pone, di fatto, la maggior responsabilità della gestione su un soggetto tendenzialmente più attrezzato a tal fine, e questo anche a garanzia della tutela dell'ambiente.

Deposito temporaneo: alternative mai in discussione di Massimo Medugno

Il D.Lgs. n. 22/1997 aveva già introdotto dei criteri per distinguere il deposito temporaneo dalle operazioni di stoccaggio dei rifiuti vere e proprie.

Nonostante, fin dall'origine, apparisse non condivisibile l'interpretazione che il deposito temporaneo non avrebbe mai dovuto superare il termine essenziale di due o tre mesi e (contemporaneamente) il quantitativo di 10 metri cubi o di 20 metri cubi, il D.Lgs n. 152/2006 chiariva, ancora una volta, che la modalità quantitativa o quella temporale era a scelta del produttore¹.

Il D.Lgs. n. 4/2008 conferma l'alternativa del tempo e della quantità, estendendo però i 3 mesi a tutti i rifiuti (anche quelli pericolosi) (art. 2, comma 20 del D.Lgs. n. 4/2008).

Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo (art. 208, comma 17, primo periodo). Questa stessa esclusione operava anche quando la stessa attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti (art. 208, comma 17, secondo periodo).

Il D.Lgs. n. 4/2008 abroga questo secondo periodo dell'art. 208, comma 17 (art. 2, comma 29-ter, lett. c).

Con riferimento proprio al deposito temporaneo, una sentenza della Cassazione fornisce un quadro limpido ed esemplare.

La vicenda riguarda la demolizione di un capannone e i conseguenti materiali di risulta. In particolare, una pattuglia di guardie forestali rileva che i due imputati stanno provvedendo a trasportare in un'area materiale derivante dalla demolizione di un capannone ubicato nello stesso cantiere (luogo di produzione) e che esso supera i 200 metri cubi.

La corte di appello, nel capovolgere la sentenza assolutoria del tribunale monocratico di primo grado, sancisce che, nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi del deposito temporaneo giacché era stata superata la soglia dei 20 metri cubi e che ricorreva, quindi, il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.

I difensori degli imputati propongono ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza, tra l'altro, per erronea applicazione dell'art. 6, lett. m) del D.Lgs. 22/97 riguardante il deposito temporaneo.

¹ Sotto il profilo della dottrina, fin all'origine, era apparso chiaro, in relazione alle concrete esigenze operative, l'alternativa dei criteri quantitativi e temporali. Anzi più precisamente si era già autorevolmente affermato che: "Né sembra condivisibile l'interpretazione secondo cui il deposito temporaneo non potrebbe mai superare il termine (essenziale) di due o tre mesi e (contemporaneamente) il quantitativo di 10 metri cubi o di 20 metri cubi" (M. PERNICE – M. SANTOLOCI "La nuova disciplina in materia di rifiuti", Buffetti, 1998, Roma, pag. 120) Rileggendo, poi, il D.Lgs. n. 36/2005 riusciva difficile ignorare la definizione di discarica riportata all'art. 2 comma 1): «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La sentenza della Suprema Corte chiarisce, quindi, in maniera inequivocabile che l'interpretazione rigorista (secondo la quale il limite temporale dei tre mesi assume rilievo solo se i conferimenti dei rifiuti siano tutti inferiori ai venti metri cubi, cd. "sentenza Rigotti"), ha perso, ormai, qualsiasi aggancio testuale dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.

Secondo la stessa "una simile esegesi, infatti, non è consentita dal tenore letterale della disposizione (sia nel testo previgente sia nel testo vigente (...))" (pagina 5).

Nel fare ciò la sentenza ricorda prima la nozione di deposito temporaneo e le relative condizioni previste dall'art. 6, lett. m) del D.Lgs. 22/1997 e quella di deposito preliminare.

Il primo esula dalle operazioni di smaltimento ed in genere da tutta l'attività di gestione dei rifiuti (testualmente (...) "costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione e – come tale – libero"(...) pur essendo soggetta ai principi di precauzione e di azione preventiva di cui alle direttive comunitarie), mentre il secondo, al contrario è soggetto ad autorizzazione o a comunicazione in procedura semplificata.

Ma la sentenza, in maniera sintetica e concreta, può aiutarci a comprendere la fattispecie concreta "sicché, quando non ricorre un deposito temporaneo, si configura un deposito preliminare se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in riserva se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando è – per dir così – definitivo, nel senso che non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o di recupero" (pag. 3).

Non può essere, quindi, condivisa la tesi della sentenza Rigotti (Cass. Penale, sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957, ud. 21 gennaio 2000) alla quale aderisce la sentenza impugnata, secondo cui il deposito potrà essere mantenuto per la durata di un anno solo se in tutto il detto arco temporale e cioè complessivamente non venga superato il limite dei venti metri cubi.

Secondo la citata sentenza assume autonomo rilievo la cadenza almeno trimestrale prevista solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori ai venti metri cubi e siano avviati alle operazioni di smaltimento e recupero prima del raggiungimento del limite quantitativo mentre, in ogni caso, l'avviamento deve essere effettuato quando il limite dei venti metri cubi viene raggiunto.

Secondo, invece, la sentenza in esame una "simile esegesi non è consentita" e si basa sulla lettura di "ovvero" in chiave esplicativa, anziché disgiuntiva, cioè come sinonimo di "ovverosia", mentre tutta la frase "ovvero, in alternativa" indicava chiaramente che la congiunzione doveva essere letta secondo il suo normale senso disgiuntivo. Al riguardo il nuovo testo toglie ogni possibile dubbio quando sostituisce "ovvero" con "oppure", giacché quest'ultima congiunzione non sopporta altro significato che quello disgiuntivo.

La sentenza in commento conclude che la corte di merito, "(...) seguendo la sentenza Rigotti, ha espresso il suo giudizio di colpevolezza sulla base di una errata interpretazione della nozione di deposito temporaneo (...)" violando sostanzialmente i principi sopraesposti.

Pertanto, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale.

La gestione degli imballaggi di Massimo Medugno

1. Va preliminarmente ricordato che la Direttiva comunitaria 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio aveva l'obiettivo di armonizzare le misure nazionali sulla gestione degli imballaggi e sul recupero degli stessi (tra i quali si ricorda il decreto Toepfer del 1991), in modo da assicurare il funzionamento del mercato interno, garantendo, nel contempo, un alto livello di protezione ambientale.

La parte Quarta "Gestione dei Rifiuti" dello Schema di D.Lgs. "Norme in materia ambientale" recepisce anche la Direttiva 2004/12 (si veda l'allegato E della parte Quarta) che ha modificato la Direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Quest'ultima già recepita in Italia con il Titolo II del D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi).

Nella Tabella di seguito si riassumono, rispetto agli obiettivi di recupero e riciclo oggi previsti in Italia dal D.Lgs. n. 22/1997, i targets come modificati dalla Direttiva 2004/12 da raggiungere il 31 dicembre 2008 e, infine, quelli adottati dal Decreto in recepimento a quest'ultima.

L'allegato E della parte del Decreto, conferma gli obiettivi minimi previsti dalla Direttiva 2004/12, innalzando soltanto quelli della plastica (al 26% invece del 22,5% tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica) e del legno (al 35% invece del 15%).

	Obiettivi Direttiva 94/62	Obiettivi della Direttiva 2004/12	Decreto "Norme in materia ambientale"
Obiettivo globale di recupero	50-65%	60%	60%
Obiettivo globale di riciclo	25-45%	55-80%	55-80%
Obiettivo minimo di riciclo:			
Vetro	15%	60%	60%
Carta	15%	60%	60%
Metalli	15%	50%	50%
Plastica (solo riciclo meccanico)	15%	22,5%	26%
Legno		15	35%

Nel già citato allegato E si riprende quanto previsto dall'allegato I della Direttiva 2004/12 secondo il quale anime, tubi e carte adesive (ad esempio) non vengono considerati imballaggi.

Sarà la Commissione stessa, tramite un Comitato *ad hoc*, che esaminerà alcuni casi in via prioritaria per stabilire se siano imballaggi o meno.

2. Per meglio comprendere i cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 152/2006 può essere utile esaminare i nuovi articoli del Titolo II, facendo un confronto con i corrispondenti articoli del Decreto Ronchi.

L'art. 217 (ambito di applicazione) corrisponde all'art. 34 del D.Lgs. 22.

Anche l'art. 218 (definizioni), che corrisponde all'art. 35 del D.Lgs. 22 cit., non innova significativamente. Vanno segnalate, soltanto, le nuove definizioni "utente finale", di "filiera", di "ritiro", di "ripresa", di "imballaggio usato", oltre all'inclusione, tra gli operatori economici dei "riciclatori, dei "recuperatori" e degli "utenti finali". Non mostra, quindi, differenze significative neanche l'art. 219 rispetto al corrispondente art. 36 del D.Lgs. 22.

All'art. 220 (obiettivi di recupero e di riciclaggio) incontriamo delle significative differenze (rispetto all'art. 37 del D.Lgs. 22/1997), se non altro a causa del fatto che la Direttiva 2004/12 (si veda sopra) cambia in maniera rilevante gli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

Detti obiettivi sono riportati e confermati nell'Allegato E della parte Quarta del Decreto con due uniche differenze e cioè l'innalzamento di quelli minimi per la plastica (al 26% invece del 22,5% tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica) e per il legno (al 35% invece del 15%)

Ma l'art. 37, comma 2, prevedeva anche che, per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, i produttori, gli utilizzatori ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio, avessero degli obblighi di comunicazione. Per i soggetti che avessero aderito ai Consorzi detti obblighi potevano essere assolti da quest'ultimi e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.

Il nuovo art. 220, comma 2, prevede invece che sia il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 a comunicare annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (rispettivamente che abbiano organizzato la gestione in proprio dei propri rifiuti di imballaggio o che abbiano messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi) e inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi.

Lo stesso comma 2 prevede che anche i rifiuti di imballaggio esportati saranno presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento dei nuovi obiettivi previsti solo se esistono prove tangibili che l'operazione di recupero e/o riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti.

Il successivo comma 5 dell'art. 220 corrisponde all'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 22/1997. Entrambi prevedono che – qualora non siano raggiunti gli obiettivi di recupero e di riciclo – "alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi".

Il comma 6 dell'art. 220 equivale all'art. 37, comma 4 del citato D.Lgs. 22: per entrambi gli obiettivi sono riferiti ai rifiuti di imballaggio "generati sul territorio na-

zionale al netto degli scarti. Detti obiettivi sono aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e dell'industria (...): evidentemente il "legislatore" ha pensato ad un "aggiornamento automatico" della Direttiva, per la sola parte degli obiettivi.

Continuando questo parallelismo l'art. 221 (obblighi dei produttori e degli utilizzatori) va analizzato confrontandolo con l'art. 38 del D.Lgs. 22, che ha la stessa rubrica (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori).

Produttori ed utilizzatori (si vedano le definizioni di cui sopra) sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (comma 1).

Tramite il servizio pubblico i "produttori" e gli "utilizzatori" adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio stesso (comma 2, primo periodo).

A tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI (comma 2, secondo periodo).

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi di ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i "produttori" (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) possono alternativamente:

- organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
- aderire al consorzio costituito per ciascun materiale;
- mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (il D.Lgs. 22 si riferiva espressamente a un "sistema cauzionale") (comma 3).

Agli "utilizzatori" (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni) spetta di ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari e di consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato (comma 4).

È appena il caso di osservare che questa norma, già presente nel D.Lgs. 22 cit., avrebbe "meritato" un maggior coordinamento con le tre opzioni per i produttori appena indicate.

La gestione degli imballaggi secondari e terziari è rimessa al sistema produttori/utilizzatori; i primari, invece, vengono raccolti dal servizio pubblico, insieme agli altri imballaggi conferiti. Gli utilizzatori hanno in specifico gli obblighi di ritiro degli imballaggi secondari e terziari e di consegna presso un luogo concordato con il produttore.

Nel successivo comma 10 vengono elencati i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Secondo il successivo comma 11 la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici.

Significativi cambiamenti vanno evidenziati anche rispetto alla possibilità per Conai di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata.

Come si ricorderà l'art. 39 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) del D.Lgs. n. 22/1997, al comma 1, introduceva i concetti di efficacia, ef-

ficienza ed economicità nella raccolta differenziata (già richiamati nell'art. 21 del D.Lgs.) e di coordinamento con la gestione di altri rifiuti (comma 1).

L'art. 222, al comma 1, riproduce in buona sostanza, quanto già previsto dall'art. 39, comma 1.

Infatti, "La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti".

Cambiano, invece, le disposizioni riguardanti l'accertamento della mancata attivazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata.

Secondo il comma 2 dell'art. 222, è l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ad accertare che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 (quelli di raccolta differenziata, compito degli ATO, si veda la Tabella), ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente.

Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee.

Qualora il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Osservatorio, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.

Obiettivi di raccolta differenziata per Ambito (art. 205)	Termine per il raggiungimento
35%	31.12.2006
45%	31.12.2008
65%	31.12.2012

3. Gli articoli 223 e 224 del nuovo Decreto sono fondamentali per comprendere come cambia l'assetto organizzativo del sistema consortile.

Infatti, l'art. 223, comma 1 (dopo il correttivo) prevede un consorzio per ciascun materiale.

Nel Decreto il CONAI (anche alla luce del correttivo) vede riconosciuto e riaffermato il proprio ruolo.

Pur prevedendosi la possibilità (per i produttori) di non aderire al Conai (art. 221, comma 5), al Conai si vedono attribuite anche ulteriori competenze. Ad esempio, proprio i soggetti che non aderiscono a Conai devono inviare, non solo il Programma specifico (art. 221, comma 6), ma anche la Relazione sulla gestione (art. 221, comma 8), disposizione quest'ultima innovativa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/1997.

Nel quadro normativo antecedente all'entrata in vigore del Decreto in esame il contributo ambientale viene disciplinato dallo Statuto del Conai e dal successivo Regolamento.

Il contributo ambientale Conai viene ora espressamente disciplinato dall'art. 224, comma 8.

Il livello dei contributi vigenti per singolo materiale è riassunto nella Tabella che segue.

Materiale	Contributo (Euro/t)
Acciaio	15,49
Alluminio	25,82
Carta	30,00
Legno	4,00
Plastica	72,30
Vetro	10,32

Esso prevede l'utilizzo in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi usati o comunque conferiti al servizio pubblico. Il Conai ripartisce il corrispettivo per i maggiori oneri per la raccolta differenziata, riciclaggio e recupero in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale al netto degli imballaggi riutilizzati (art. 224, comma 3 lett. h).

Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI (Associazione nazionale Comuni Italiani) con l'Unione delle province italiane o con le Autorità d'ambito (e quest'ultimi due soggetti rappresentano la novità rispetto al D.Lgs. 22/1997) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.

Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria.

Il CONAI ha personalità giuridica di diritto privato (come ha precisato la L. n. 93/2001) è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede

ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i contributi dei consorziati.

Secondo l'art. 226 (analogamente a quanto già previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 22), è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (art. 43, comma 1).

Si introducono (art. 43, comma 2) dei “divieti secchi”, dall'1 gennaio 1998, per gli imballaggi secondari e terziari, che non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la sanzione prevista dall'art. 261, comma 3. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.

È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso, pena la sanzione prevista all'art. 261, comma 3. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.

4. Il D.Lgs. n. 4/2008 (c.d. “correttivo”) sostanzialmente conferma l'impostazione del D.Lgs. n. 152/2006 con qualche modifica. Le più significative sono:

— quelle di tipo organizzativo: (art. 2, comma 30-ter) resta confermata la possibilità di organizzare sistemi autonomi (art. 221, comma 3, lett. a) ma non più in “forma associata”;

— confermata anche la possibilità delle opzioni organizzative (art. 221, comma 3) ma si prevede “un solo consorzio per ciascun materiale di imballaggio”. Resta anche la disposizione secondo cui agli stessi consorzi possono partecipare recuperatori e riciclatori (diversi dai produttori) “previo accordo con gli altri consorziati e unitamente agli stessi”, al tempo stesso, se si verifica questo caso, viene limitata la presenza dei nuovi soggetti (comma 30-quater, art. 2);

— l'introduzione di nuovi termini per adeguare gli Statuti dei Consorzi e del Conai alle norme (comma 30-quater e 30-quinquies, art. 2);

— il consolidamento del ruolo del Conai che può acquisire dati relativi agli imballaggi da enti pubblici e privati (comma 30-quinquies, art. 2);

— la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 221, comma 4 che prevedeva, fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico fosse ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri

quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti; sulla questione va però considerato che il nuovo art. 195, comma 2, lett. e) (modificato dal comma 26, art. 2) dispone, fra l'altro, "per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione".

Dalla tassa alla tariffa di Massimo Medugno

1. Il recente D.L. di fine d'anno (n. 208/2008) al comma 1, lett *a*), e comma 2 dell'art. 5 prevede, rispettivamente, la proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei rifiuti e un'ulteriore proroga per la pubblicazione del decreto sull'assimilazione dei rifiuti.

Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 due interventi normativi avevano riguardato la questione della Tassa/Tariffa dei rifiuti solidi urbani:

— l'art. 1, comma 166 della Finanziaria 2008, la cui lett. a) tassa rifiuti che estende al 2008 l'invarianza del regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per il 2007 (già prevista dalla Finanziaria 2007);

— il nuovo art. 195, comma 2, lettera e) introdotto proprio dal comma 26, art. 2 del D.Lgs. n. 4/2008: "e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani".

La tassa sullo smaltimento dei rifiuti, tributo locale che garantisce cospicue entrate alle esauste casse dei Comuni, si collega (da ciò la natura di tassa) ad un servizio reso da questi ultimi ai cittadini¹.

Detta tassa non è frutto della recente attenzione all'ambiente, ma fu istituita nel 1931 e poi successivamente modificata dal D.P.R. 915/1982, prima normativa di settore che intendeva disciplinare i rifiuti.

Tra le diverse specie di tributo, la tassa è quella più difficile da definire.

¹ M. MEDUGNO, *Tributi all'ambiente*, Ambiente, 1993, n. 3, pag. 58 ss. (sul punto pag. 60).

Su un punto soltanto concordano tutti: essa si collega ad un servizio pubblico reso in modo "divisibile" ad individui determinati¹.

Vi è una netta distinzione tra il prezzo, che costituisce corrispettivo di un contratto privatistico e la tassa che essendo un tributo (non mancano orientamenti che lo escludono), si realizza in un rapporto di diritto pubblico, disciplinato nei suoi presupposti e nel suo contenuto dalla legge².

Da qualche anno a questa parte la tassa sui rifiuti è stata oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali (e anche di continui provvedimenti legislativi, come si preciserà in seguito).

In proposito è stata ritenuta l'illegittimità della tassa citata se il relativo servizio comunale non viene di fatto erogato³, o la legittimità di tariffe differenziate a seconda delle categorie⁴ o la illegittimità di un aumento tariffario uguale per tutti⁵.

La sentenza del Tribunale di Napoli, sez. I, 18 novembre 1995 (in *Ambiente*, n. 3/1996, p. 241 e ss.) si inserisce in questo filone e, se non vi fosse stata qualche piccola carenza probatoria⁶, avrebbe potuto dire certamente molto di più.

Afferma, infatti, la stessa: "Ebbene, per quanto non si possa consentire che venga assoggettata indiscriminatamente a tributo qualsiasi area di proprietà del privato cittadino, ciò indurrebbe a denegare la possibilità di ottenere l'esenzione dall'obbligazione tributaria, trasformando così surrettiziamente la tassa in imposta (...), è comunque necessario che chi lamenti che l'imposizione tributaria abbia ingiustamente riguardato anche tali superfici ne dimostri rigorosamente entità e ubicazione (...). La società attrice, lungi dall'adempiere a tale onere probatorio su di essa incombente, si è limitata a chiedere che fosse disposta CTU per verificare le dimensioni dell'area destinata (...) alla produzione (...) e pertanto non soggetta alla predetta tassa".

Queste ultime affermazioni necessitano di due nozioni.

L'imposta differisce dalla tassa in quanto è la prestazione pecuniaria che un ente pubblico ha diritto di esigere in virtù della sua potestà di impero, originaria o derivata nei casi, nella misura e nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di conseguire un'entrata⁷.

Per quanto riguarda la superficie tassabile "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti" (art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993)⁸.

Le attività economiche in genere sono molto interessate alla questione della tassa sui

¹ F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 1987, pag. 8.

² F. TESAURO, op. cit., pag. 9.

³ Trib. Civ. Napoli 8 maggio 1991, in *Foro it.*, 1992 I, 2845.

⁴ T.A.R. Toscana 14 dicembre 1991, n. 1010, in *Riv. Giur. Amb.*, 1991, pag. 507.

⁵ T.A.R. Lombardia, 17 dicembre 1990, n. 688, in *Riv. Giur. Amb.*, 1991 pag. 703.

⁶ È noto che la consulenza tecnica, essendo strumento di valutazione di fatti già dimostrati non può costituire un mezzo di prova o di ricerca. Essa è tuttavia ammissibile anche quando si riveli necessaria all'acquisizione della prova che la parte non possa in altro modo fornire.

⁷ F. TESAURO, op. cit., pag. 6.

⁸ Il pendant a questa norma è nell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 915/82 laddove si scrive "Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi (...)".

rifiuti urbani perché, spesso, vengono chiamate a pagare per un servizio che non ricevono e che, comunque, potrebbero ottenere a minor costo da operatori privati.

Le esigenze sono essenzialmente due:

a) che le imprese paghino per le quantità dei rifiuti effettivamente raccolti ed asportati dal servizio pubblico e non in relazione a criteri di superficie;

b) che siano esclusi i rifiuti che i produttori avviano a smaltimento o a recupero nel rispetto della normativa di legge, salvo apposita convenzione con il servizio pubblico come previsto dalla legge.

Si era confidato che il passaggio da tassa a tariffa introdotto con il D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) avesse significato un chiarimento definitivo: a fronte della fissazione di una tariffa deve corrispondere un servizio effettivamente reso.

L'esperienza ha mostrato, invece, che i Comuni gestiscono la tariffa come gestivano la tassa, continuando a basarsi su criteri di superficie e applicando Regolamenti che hanno mantenuto sostanzialmente la situazione preesistente (in questo "agevolati" anche dal D.P.R. n. 158/99 che introduce il metodo normalizzato per la tariffa e che considera la superficie un elemento rilevante).

In questo modo è stata anche vanificata la finalità ambientale del passaggio a tariffa, perché nessun vantaggio viene riconosciuto a chi potrebbe attivarsi per fare della prevenzione nella formazione di rifiuti.

Inoltre sono sorti molti nuovi problemi, alcuni dei quali a carico dei Comuni (difficoltà ad assicurare la riscossione della tariffa, difficoltà a coprire la totalità dei costi), altri a carico delle imprese (tariffe diversissime per imprese simili operanti in Comuni diversi, aumenti spropositati nei costi, assimilazione priva di criteri quantitativi).

Ma, tutto sommato, la distinzione tra tassa e tariffa non riveste carattere sostanziale se con le opportune modifiche normative venissero assieme affrontati e definitivamente risolti i problemi storici che riguardano i rifiuti industriali.

D'altro canto, nel D.Lgs. n. 507/1993 si afferma che la tassa era commisurata a tariffa (artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 507/1993).

In questo ambito l'assimilazione dei rifiuti industriali da parte dei Comuni costituisce un problema da risolvere in via prioritaria. Se la tassazione dovesse rimanere commisurata alla superficie, dovrebbero essere esclusi con chiarezza le sale di lavorazione con relativi locali accessori e pertinenze. Diversi Comuni usano come argomento per tassare queste aree la presenza umana, che produrrebbe comunque rifiuti assimilati: considerata la inevitabilità di tale presenza e l'irrilevanza quantitativa di eventuali rifiuti con questa origine rispetto alla preponderante produzione di rifiuti speciali, l'argomento appare pretestuoso.

Senza considerare, poi, che uno dei temi più dibattuti è stabilire cosa sia grande distribuzione (esclusa dalla privativa) e cosa non lo sia (inclusa nella privativa).

2. Recentemente la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, 9 agosto 2007, n. 17526 ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa in quanto non costituisce il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta ma rappresenta, invece, una forma di finanziamento di un servizio pubblico. Secondo la Corte non è di ostacolo a questa conclusione la natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisca l'entrata fiscale.

Da detta natura tributaria potrebbero derivare alcune conseguenze. Ad esempio

sarebbero incompatibili con detta natura le richieste di conguagliare nel 2007 un tributo (la Ta.Ri.) pagata nel 2006 e la stessa applicazione dell'IVA sulla Ta.Ri. (considerato che nel caso di specie la base imponibile è data da un tributo e non dal corrispettivo dovuto per le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi - art. 13, D.P.R. 633/1972).

Secondo la scienza economica, il termine tariffa rappresenta il prezzo pubblico di un servizio ovvero il corrispettivo del beneficio economico che l'utente trae da un pubblico servizio liberamente richiesto.

La tassa, invece, costituisce il contributo di un singolo alla spesa sostenuta da un ente del quale il soggetto è tenuto a valersi.

Va evidenziato che, comunque, la tassa si collega ad un pubblico servizio o ad una utilità resa all'obbligato. L'uso del termine tariffa accanto a quello di tassa va a indicare soltanto che la tassa è più direttamente vincolata alla prestazione di cui costituisce il "prezzo pubblico".

Ciò a fronte dell'obbligatorietà del servizio di raccolta dei rifiuti, tanto per il Comune che di regola deve istituirlo in regime di privativa, quanto per i cittadini.

Pertanto, vista l'obbligatorietà del servizio, il prelievo comunque imposto con l'istituzione di una tariffa per la copertura dei costi del servizio di smaltimento degli RSU viene usato nella sua accezione tecnica delle scienze delle finanze, ma piuttosto per esprimere la volontà di attribuire ad ognuno un carico tributario proporzionale ai rifiuti conferiti.

Il prelievo imposto per il finanziamento di questo servizio, comunque lo si chiami, partecipa ai caratteri che la dottrina ha sempre attribuito alla tassa. Ciò non impedisce di dargli un altro nome: si tratta di stabilire in qual modo si ritiene di regolare il finanziamento del servizio.

Si tratta, quindi, sempre di una tassa nel senso tecnico del termine ed anzi ci potrebbe essere qualche buona ragione per non chiamarla tariffa.

3. Prima di esaminare l'art. 238, val la pena ricordare che proprio il D.Lgs. n. 4/2008 "riscrive" quanto previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e) (si veda sopra) e sopprime l'art. 221, comma 4 (secondo il quale fino all'adozione dei criteri del vecchio articolo 195, comma 2, lett. e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico era ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Il nuovo testo dell'art. 195, comma 2, lett. e) presenta alcune significative innovazioni rispetto al passato:

a) si precisano casi in cui la tariffa non è applicabile o lo è in misura ridotta. Essi non sono novità in senso stretto, dato che questi concetti erano già contenuti nell'art. 238 (ad es. il comma 10, circa l'applicazione di un coefficiente riduttivo per rifiuti conferiti al recupero);

b) la tariffa dovrà tener conto anche della tipologia dei rifiuti assimilati e delle "dimensioni economiche ed operative del produttore";

c) si conferma l'esclusione dei rifiuti delle aree produttive, compresi i magazzini, ma ora senza soglie di superficie, mentre per le attività commerciali l'esclusione interessa ora quelle esercitate su superfici doppie di quelle della precedente versione, ossia su-

periori a 300 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; nella esclusione viene cancellato l'inciso "di norma" (questo inciso era stato spesso invocato quale giustificazione per rimandare detta esclusione all'emanazione di un decreto attuativo);

d) infine, ma non meno importante, non si applica la predetta tariffa agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati.

4. Ma quali sono i presupposti, secondo l'art. 238, per il pagamento della tariffa?

Secondo il comma 1 sono il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.

La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero costi di realizzazione e esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura post-operativa.

Sempre secondo il comma 1, la tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. Infatti, il comma 11 prevede che, sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

La stessa tariffa sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali (comma 2).

A riprova dell'importanza crescente delle Autorità d'ambito, queste ultime determineranno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, la tariffa. Questa sarà applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio (comma 3).

La copertura totale dei costi costituiva un aspetto qualificante del sistema di tariffazione già previsto dal Decreto Ronchi. È importante che venga mantenuta per due motivi: i produttori di rifiuti, siano essi privati cittadini o imprese, devono sapere quanto costa smaltire i rifiuti per attivare le possibili azioni di prevenzione; inoltre la copertura totale dei costi spinge le aziende di gestione a ricercare una maggiore efficienza ed economicità. Si potrebbe anche osservare che è sempre il cittadino che paga, o direttamente come tassa rifiuti o attraverso la fiscalità generale dell'ICI. E se la copertura totale dei costi non è assicurata dalla tassa/tariffa specifica per i rifiuti, i Comuni

devono ricorrere all'imposta immobiliare, con riflessi negativi sul piano ambientale, sperequazioni tra contribuenti e senza vantaggio per i cittadini.

In questo ambito si sarebbe potuto valutare l'opportunità di trasferire il costo dello spazzamento nella fiscalità generale, trattandosi di un servizio utilizzato con eguale vantaggio da tutta la collettività, simile a quello dell'illuminazione stradale. Il comma 3 non fa questa scelta, ma precisa che qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

Secondo il comma 4, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Secondo il comma successivo le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplinerà, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate (comma 6).

Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, il comma 7 precisa che nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

Il regolamento ministeriale tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato (comma 8).

L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio (comma 9).

Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (comma 10).

Secondo il comma finale (comma 12) la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

La bonifica dei siti contaminati

1) Generalità

di *Stefano Maglia e Monica Taina*

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati nonché le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti (con particolare riferimento al principio "chi inquina paga") sono oggetto della disciplina contenuta al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Per bonifica si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica descritta negli allegati alla Parte IV del decreto n. 152/2006 e sulla base dei risultati di un piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede anzitutto la messa in sicurezza e poi la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono, infatti, livelli di accettabilità per il sito¹.

Esiste però una soglia di contaminazione del sito che non comporta necessariamente il passaggio alla bonifica e che si definisce concentrazione soglia di contaminazione (CSC): ovvero un livello di contaminazione delle matrici ambientali che costituisce valore al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

Le procedure amministrative ed operative sono quindi di due tipologie.

Entro 24 ore dall'evento o dall'individuazione di una contaminazione storica il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dandone apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione e al prefetto, che sarà il tramite per inoltrare la notizia al MATT. Peraltro, se il responsabile omette tale comunicazione l'autorità preposta al controllo (o comunque il MATT) può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 3.000 € per ogni giorno di ritardo.

Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.

In tal caso, quindi, attraverso l'autocertificazione, si conclude il procedimento di ripristino ambientale senza giungere all'effettiva bonifica, ferme restando le attività di

¹ Si deve precisare che se il sito contaminato si trova in una zona che per fattori naturali pregressi è interamente al di sopra dei valori CSR (per quel particolare analita su cui si indaga) non è necessario procedere a bonifica, in quanto si considera il livello dell'inquinante dell'intera area come fondo naturale. allo stesso modo non si procede a bonifica per i casi di inquinamento diffuso.

verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.

Qualora invece l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne deve dare immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e, nei successivi 30 giorni, dovrà presentare alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente, il piano di caratterizzazione.

Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, procede all'autorizzazione del piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Tale autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) della quale, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile dovrà presentare alla regione i risultati.

L'analisi di rischio consiste in un puro calcolo probabilistico della frequenza di un evento, sulla base scientifica delle analisi precedentemente effettuate. Il rischio non è esclusivamente sanitario, ma più correttamente trattasi di "rischio ecologico", ben più esteso, ad esempio connesso ad un'eventuale perdita di biodiversità. L'analisi comporta l'interpretazione probabilistica di transito della fonte nociva dalla sorgente al ricevente. Nella definizione dei limiti totali tollerati per CSR, vanno considerati i limiti per il singolo analita e le caratteristiche dello stesso (immobilità e persistenza del contaminante nelle matrici ambientali). La somma degli effetti di ciascuno sarà misura del rischio globale. Sono inoltre da considerare le caratteristiche della sorgente: valutazione delle dimensioni della stessa e se i riceventi sono soggetti a rischio espositivo diretto o indiretto.

La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

Se invece al contrario si dimostra che le concentrazioni contaminanti sono superiori alle CSR il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi, per l'approvazione il documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito¹.

¹ Dal punto di vista operativo le operazioni devono essere limitate ai tempi stabiliti, ad esempio la messa in sicurezza permanente (come il tombamento) non autorizza ad usare il terreno come discarica in tempi successivi, quindi gli eventuali rifiuti devono provenire dalle sole operazioni di bonifica. È solitamente necessaria una VIA anche se di fatto la bonifica dovrebbe diminuire l'impatto di analiti nocivi presenti.

2) Cosa cambia con il D.Lgs. 4/2008 e i successivi provvedimenti? di Donatella Giacometti

1. Il D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Codice Ambientale”) mantiene invariata, rispetto al decreto Ronchi, l’applicazione del principio cardine “chi inquina paga” per l’attuazione delle azioni di bonifica, ma inverte la scelta dello strumento decisionale per determinare l’accettabilità della contaminazione. L’analisi di rischio assume un ruolo centrale rispetto all’approccio tabellare nella definizione degli obiettivi di bonifica (CSR – Concentrazione soglia di rischio), dando attuazione a quanto la legge delega prevedeva tra i criteri e principi specifici in materia di bonifiche. I CSC (Concentrazione soglia di contaminazione) che, di fatto, coincidono con i valori limite di accettabilità nei terreni o nelle acque del D.M. 471/1999 (tabelle 1 e 2 dell’allegato 1), rappresentano valori guida generici al superamento dei quali il sito, definito “potenzialmente contaminato”, deve essere posto sotto indagine (caratterizzazione della contaminazione ed analisi di rischio sanitario ambientale). Qualora gli esiti della procedura di analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore al CSR, ossia che il sito è contaminato, si procede con la progettazione degli interventi di risanamento.

Con il decreto Ronchi l’approccio era invertito: i limiti tabellari (CLA – valori di concentrazione limite accettabili) erano punto di partenza e di arrivo, in quanto rappresentavano obiettivi generici e predeterminati di bonifica a prescindere dalla situazione specifica del sito. Anche il decreto Ronchi prevedeva l’analisi di rischio ma con un ruolo residuale, in quanto consentita solo nel caso in cui i valori di CLA non possono essere raggiunti nonostante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili (bonifica con misure di sicurezza). C’è da chiedersi cosa ha portato il legislatore a questo cambiamento. In realtà molti paesi, europei e non, hanno scelto l’analisi di rischio quale strumento per definire la propria strategia per il risanamento sostenibile del territorio. È comune a tutti infatti il problema di un numero molto elevato di siti contaminati e della limitazione delle risorse disponibili. L’approccio generalmente condiviso è quello di considerare l’analisi di rischio come uno degli strumenti più adatti a definire l’ordine di priorità degli interventi di bonifica (poiché è in grado di selezionare, tra tutte le situazioni di contaminazione, quelle ad effettivo rischio) e a permettere di calibrare l’intervento sulla base della situazione specifica del sito, grazie all’applicazione di livelli successivi di approfondimento, consentendo in definitiva un migliore impiego delle risorse economiche disponibili.

Anche la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (recepita nella parte VI del nuovo Codice ambientale) assegna un ruolo centrale alla valutazione del rischio, in particolare per la gestione del danno al terreno. La Direttiva e, di conseguenza, il nuovo Codice ambientale definiscono il danno al terreno come “qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi (...) alla salute” e prevedono quali misure di riparazione del danno al terreno quelle che garantiscano l’eliminazione della contaminazione, in modo che “il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana”. Bonifiche e danno: punti in comune e divergenze.

Dalla convergenza dei due approcci in caso di bonifica e di danno ambientale, so-

prattutto per la matrice terreno, ci si chiede in che rapporto sono le due normative, (previste rispettivamente nel nuovo Codice alla Parte IV Titolo V e alla Parte VI). In caso di evento di inquinamento che si connoti sia “come potenzialmente in grado di contaminare il sito” (art. 242) sia come evento che può rappresentare una minaccia imminente di danno o addirittura di danno ambientale (artt. 304 e 305), l’operatore deve procedere ad una comunicazione al comune, alla provincia, alla regione e al prefetto secondo le medesime modalità (stabilite all’art. 304).

L’avvio del procedimento amministrativo è quindi coincidente nei due casi, ma procedendo nella lettura del testo, le azioni in capo all’operatore si sdoppiano se l’area in oggetto non è all’interno di un sito di interesse nazionale: con il superamento delle CSR si procede con la caratterizzazione, l’analisi di rischio e progetto operativo, tutto approvato dalla Regione (art. 242), mentre in presenza di minaccia imminente o di danno, l’adozione delle misure di prevenzione e ripristino deve essere presentata e approvata dal Ministero dell’ambiente (artt. da 304 a 308). Una duplicazione delle procedure in capo allo stesso soggetto? Dalla lettura del combinato disposto dell’art. 303, comma 1, lettera i) e dell’art. 313 si evince invece che in caso di evento di contaminazione che si connoti anche come evento di danno il procedimento di bonifica precede, di fatto, il procedimento per danno ambientale. Infatti il “risarcimento in forma specifica” (ossia il risanamento del sito) è prioritario rispetto al “risarcimento per equivalente patrimoniale” (compensazione pecuniaria allo Stato) e le procedure o gli interventi di bonifica, di fatto, sospendono temporaneamente la procedura di risarcimento per danno, rimandando la valutazione dell’eventuale danno residuale alla conclusione della bonifica.

La messa in sicurezza operativa

Altro importante elemento di novità nella nuova disciplina per la bonifica dei siti contaminati è costituito dall’aggiunta della messa in sicurezza operativa tra gli interventi previsti in un sito contaminato. La messa in sicurezza operativa (MSO) è spiegata nella definizione (art. 240): “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”.

Il decreto Ronchi prevedeva due soli tipi di messa in sicurezza: quella di “emergenza” come atto immediato e urgente per evitare un aggravio della contaminazione e quella “permanente”, applicabile solo ai rifiuti, intesa come azione di isolamento delle fonti inquinanti allo scopo di evitare una movimentazione della contaminazione. La MSO deriva dall’attuazione del secondo dei criteri specifici previsti dalla L. 308 per le bonifiche: l’introduzione di differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dimessi.

La MSO consentirebbe quindi il contenimento della contaminazione all’interno dei confini del sito, impedendo qualsiasi forma di esposizione ai contaminanti non solo da

parte dell'ambiente circostante ma anche dei lavoratori che sul sito stesso prestano la loro opera sino a quando "risultino in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività" (Definizione di sito in esercizio – art. 240, comma 1, lettera g). Le misure di messa in sicurezza operativa, adottate e approvate con un progetto equivalente a quello di un intervento di bonifica, dovranno essere costantemente monitorate e cesseranno solo quando, a dismissione dell'attività, si dovrà procedere alla bonifica basata su programmi di riqualificazione di tali aree.

2. Sulla materia dei siti contaminati c'è ormai un'ampia giurisprudenza amministrativa che, ormai da diversi anni, ha chiarito alcuni punti controversi della norma.

Gli aspetti che sono stati oggetto di maggiore attenzione sono stati l'obbligo di intervento del proprietario del sito non responsabile della contaminazione e in generale l'imposizione di prescrizioni tecniche generalizzate senza tener conto della situazione specifica del sito (prima tra tutte il confinamento fisico come misura di messa in sicurezza d'emergenza). Recenti pronunce attengono infine all'obbligo di valutazione da parte delle amministrazioni dei progetti di bonifica approvati secondo il D.M. 471/1999 per cui è stata richiesta la rimodulazione degli obiettivi di bonifica come previsto dal D.Lgs. 152/2006.

L'orientamento della giurisprudenza, peraltro, appare abbastanza univoco. Tra le ultime pronunce si ricordano:

— TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 1254, depositata il 20 giugno 2007: è il responsabile dell'inquinamento che deve sopportare i costi di bonifica mentre il proprietario incolpevole del suolo sarà chiamato solo in via sussidiaria e comunque nei limiti dell'arricchimento per tenere indenne l'amministrazione dalle operazioni di bonifica. Nel caso di proprietario non responsabile la procedura corretta è:

- a) accertamento responsabilità da parte della PPAA,
- b) intervento a carico della PA,
- c) recupero spese presso il proprietario nei limiti dell'aumento di valore del fondo;
- d) il tutto con obbligo partecipativo del proprietario a tutte le fasi istruttorie.

La messa in sicurezza di emergenza va prevista solo come misura di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini;

— TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 5289, depositata il 27 giugno 2007: l'art. 17 del D.Lgs. 22/1997, la cui impostazione sul punto è stata confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del D.Lgs. 152/2006, impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata. A carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato, gravato da onere reale al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite invece da privilegio speciale immobiliare;

— TAR Puglia, Lecce, sentenza n. 2247, depositata il 27 giugno 2007: illegittimità dell'imposizione da parte dell'amministrazione della sostituzione di una barriera fisica al posto di una idraulica senza sufficiente istruttoria tecnica e senza analisi costi/benefici;

— TAR Sardegna, Cagliari, sentenza n. 1809, depositata l'8 ottobre 2007: censura dell'imposizione del confinamento fisico da parte del Ministero dell'Ambiente senza opportune valutazioni tecniche e del rilievo che identiche soluzioni siano state imposte ad altre Imprese o che altra società nel sito in quanto ricorrente meritava un'autonoma valutazione, differenziandosi da quella di altri soggetti;

— TAR Sicilia, Catania, sentenza 200, depositata il 29 gennaio 2008: il rigetto di un progetto di rimodulazione dovrà essere espressamente motivato dalla presentazione tardiva dell'istanza oppure dall'inadeguatezza tecnica delle proposte di rimodulazione, seguendo comunque le regole di partecipazione al procedimento amministrativo previste;

— TAR Puglia, Lecce sentenza 3407/2007, depositata il 16 aprile 2008, che annulla un provvedimento del Ministero dell'Ambiente che classifica dei rifiuti come pericolosi in assoluta autonomia ma anche in contraddizione con la posizione assunta dagli organi tecnici.

3. Il correttivo prevede il nuovo articolo art. 252-bis che istituisce "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale" (cd. SIP). Tali siti, anche non compresi nei Siti di interesse nazionale (SIN), saranno individuati con futuro decreto del Ministero Ambiente e Sviluppo economico; devono essere contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006 ed avere programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo.

I progetti di bonifica delle acque e dei terreni di area saranno coordinati e gestiti tramite accordi di programma tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati. La competenza spetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare per gli interventi di bonifica e al Ministero Sviluppo economico per gli interventi di riconversione industriale. Gli interventi sono approvati da due Conferenze di servizi e sono in deroga alle procedure ordinarie. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e solo in via residuale è possibile utilizzare l'analisi di rischio.

Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.

I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio riportati in allegato I al Titolo V saranno sostituiti da quelli contenuti in un futuro decreto interministeriale (Ministero Ambiente e Sviluppo economico) da emanarsi entro il 30 giugno 2008.

Tabella di sintesi delle modifiche

Argomento	Correttivo	D.Lgs. 152/2006
	Art. 2	
Modifica Allegato I (Analisi di rischio)	comma 43	All. I al Titolo V
Delega futuro D.M. con criteri Analisi di Rischio	comma 43-bis	Nuovo
Siti a preminente interesse pubblico (Art. 252-bis)	comma 43-ter	Nuovo

Le altre modifiche contenute nel correttivo riguardano i criteri per l'analisi di rischio. In particolare:

a) modifica dell'indice di rischio cancerogeno accettabile: 1610^{-6} come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1610^{-5} come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene;

b) modifica dell'ubicazione del punto di conformità: non più all'esterno del sito (tra 50 e 500 metri dalla sorgente) ma "di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica";

c) modifica della definizione degli obiettivi di bonifica per le acque: $CSR = CSC$ al confine del sito con deroghe in caso di fondo naturale, inquinamento diffuso, specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo, comunque validati dall'autorità competente e in assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSC al punto di conformità purché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa.

Va segnalato, quindi, che sul Supplemento Ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2008, è stata pubblicata la Deliberazione 2 aprile 2008, n. 61 «Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati» (attuazione delibera CIPE n. 166/2007).

La suddetta delibera contiene in Allegato il Progetto Strategico Speciale, in attuazione della politica regionale unitaria definita dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 (delibera CIPE n. 166/2007) che ha assegnato al Programma circa 3 miliardi di euro di finanziamenti per il recupero produttivo di siti industriali inquinati.

Infine, deve essere considerato anche il recente D.M. 7 novembre 2008 recante "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008.

Tale decreto è emanato in attuazione di una disposizione della legge Finanziaria 2007 per consentire che lo svolgimento delle operazioni di dragaggio, necessarie per l'operatività delle aree portuali, sia compatibile con i progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale.

I sedimenti che, a seguito della caratterizzazione effettuata secondo analisi e metodologie riportate in Allegato A del decreto, sono classificati "rifiuti pericolosi" sulla base dei limiti della disciplina dei rifiuti (all. D, parte IV, del D.Lgs 152/2006) devono essere sottoposti a trattamenti, finalizzati alla rimozione dei contaminanti, tali da raggiungere valori di concentrazione inferiori ai suddetti limiti.

I materiali dragati e trattati che presentano ancora livelli di contaminazione, superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) ma inferiori ai limiti di classificazione dei rifiuti, possono essere messi in strutture di contenimento, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente.

Si segnala che in nota alla tabella A2 dell'Allegato A è richiamato il parere dell'Istituto Superiore di Sanità sulla *classificazione dei rifiuti contenenti "Idrocarburi"* che riporta come criterio di pericolosità una concentrazione di idrocarburi maggiore di 1.000 mg/kg e la presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici, quali marker cancero-

geni di categoria 1 e 2, in concentrazioni superiori allo 0,1%, riferite all'intero campione di rifiuto.

In Allegato B al decreto sono riportate specifiche tecniche per l'analisi di rischio sanitaria e ambientale da utilizzarsi per la valutazione dell'ammissibilità dell'immersione del materiale dragato nelle strutture di conterminazione.

Infine si specifica che le caratterizzazioni dei sedimenti marini già eseguite, sulla base di criteri analoghi a quelle riportate in Allegato A del decreto, restano valide purché effettuate prima del 4 dicembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto).

Apparato sanzionatorio¹

di *Stefano Maglia e Miriam V. Balossi*

Il Titolo VI del D.Lgs. 152/2006 disciplina il sistema sanzionatorio, rimasto pressoché inalterato rispetto alla precedente normativa di cui al D.Lgs. 22/1997.

Dopo che l'art. 254 conferma la validità delle sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, l'art. 255 sanziona l'**abbandono di rifiuti**, peraltro già vietato dall'art. 192². Al riguardo, sia il divieto che le sanzioni (con gli opportuni arrotondamenti dovuti all'introduzione dell'euro) sono stati riconfermati; eccezione fatta, però, per il mancato riferimento del nuovo art. 255, D.Lgs. 152/2006 ai beni durevoli (*ex* art. 44 del D.Lgs. 22/1997), in quanto la precedente norma su tale tipologia di rifiuti non è stata riproposta nella versione del Testo Unico Ambientale. Si segnala l'introduzione della prova dell'elemento soggettivo del reato in capo al proprietario del sito interessato dall'abbandono di rifiuti effettuata dai soggetti preposti al controllo in contraddittorio con gli interessati; rimane invariata anche la duplice previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle persone fisiche responsabili dell'abbandono di rifiuti (art. 255, D.Lgs. 152/2006) e di una sanzione penale a carico delle persone giuridiche (*rectius*: dei soggetti responsabili di società o enti – art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006).

Un primo aspetto problematico di questo articolo concerne la configurabilità dell'illecito: in quali ipotesi si presenta un abbandono di rifiuti? Un profilo controverso della tematica dell'abbandono di rifiuti riguarda la specificazione dell'aggettivo "incontrollato": le norme citate riportano spesso, ma non sempre, l'aggettivo "incontrollato" (mentre il divieto – art. 192 – e la sanzione penale – art. 256, comma 2 – riportano tale aggettivo qualificativo, la sanzione amministrativa – art. 255 – non ne fa menzione espressa): parrebbe, dunque, che solo laddove tale abbandono di rifiuti sia incontrollato, si sia in presenza della descritta fattispecie. A ben guardare, si tratta di una riflessione artificiosa e incongruente: infatti, come si può delineare un "abbandono controllato" di rifiuti? E se tale abbandono è effettuato da persona fisica resta sanzionato, mentre, al contrario, se effettuato da persona giuridica, no?

Un secondo aspetto controverso, qui solo accennato, concerne il confine tra l'abbandono di rifiuti e la **discarica abusiva**: forse che esiste un parametro quantitativo il cui superamento permette la configurazione di una discarica abusiva? Posto che non si rinviene una previsione simile tra le norme in materia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che è il ripetuto accumulo di rifiuti in maniera sistematica, lungi dal determinare il requisito della incontrollabilità, a dar vita alla fattispecie di reato di discarica abusiva.

L'art. 256, comma 1, si riferisce a fattispecie tra loro estremamente differenti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione), ma che presentano un minimo comune denominatore: tutte, infatti, sono caratterizzate dall'**assenza delle autorizzazioni** prescritte dalla legge. L'illecito rappresentato dall'attività non autorizzata di gestione di rifiuti costituisce un reato di pericolo presunto, sicché la mera assenza del-

¹ Tratto da *Corso di legislazione ambientale* a cura di Stefano Maglia, IPSOA.

² Cfr. MAGLIA S. – BALOSSI M.V., *L'abbandono di rifiuti dal decreto Ronchi al Testo unico ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, IPSOA, n. 12/2006, p. 1089 ss.

l'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta dalla legge (natura formale dell'illecito) fa presumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere (l'ambiente), attraverso la tutela, seppur indiretta, della funzione amministrativa. La norma distingue le sanzioni prescritte a seconda che l'attività illecita abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi: in entrambi i casi si tratta di contravvenzioni, ma con alcune differenze. Nel caso dei rifiuti non pericolosi possono essere alternativamente comminate o la pena dell'arresto (da 3 mesi a 1 anno) o quella dell'ammenda (da 2.600 € a 26.000 €); viceversa, nell'ipotesi di rifiuti pericolosi sono cumulativamente comminate sia la pena dell'arresto (da 6 mesi a 2 anni, quindi esattamente il doppio rispetto al caso precedente), sia quella dell'ammenda (da 2.600 € a 26.000 €).

Il successivo comma 4 richiama le sanzioni base previste nel comma 1, ma sostanzialmente le dimezza qualora, pur in possesso della prescritta autorizzazione, non vengano osservate le prescrizioni nella stessa contenute o anche semplicemente richiamate; e si incorre nelle medesime sanzioni (dimezzate) in caso di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per le iscrizioni (ad es. iscrizione all'albo gestori ambientali) o per le comunicazioni (ad es. autosmaltimento di rifiuti).

Il comma 3 sanziona l'illecito della realizzazione o gestione della c.d. **“discarica abusiva”**, ovvero della discarica posta in essere in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge: è preliminarmente necessario capire quali sono gli aspetti che caratterizzano la fattispecie di “discarica abusiva” ed in che modo la stessa si differenzia dall'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti. In una prima fase, la giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, però, si tratta di una condizione ormai superata, posizione peraltro confermata in numerose pronunce¹, sicché i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti: accumulo ripetuto di rifiuti e tendenziale carattere di definitività.

Posto che l'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti e contemporaneamente ammette la sua deroga in presenza di determinate condizioni, l'art. 256, comma 5 prevede che “chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”. Fatta salva l'applicazione di questa specifica sanzione, l'art. 187, comma 3 prevede che chiunque violi il divieto di miscelazione sia altresì tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, sempre che ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile².

¹ Ex multis: Cass. Pen., sez. III, n. 42212 del 28 ottobre 2004: « l'accumulo ripetuto di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione della quantità considerevole dei rifiuti e dello spazio occupato... la discarica si differenzia quindi dal deposito incontrollato, quando questo non supera l'anno per la tendenziale definitività e la maggiore estensione nei tempi di smaltimento »; Cass. Pen., sez. III, n. 38318 del 29 settembre 2004: “la qualificazione di discarica deriva dalla destinazione oggettiva dell'area... in considerazione della ripetitività delle operazioni di scarico, dello spianamento dell'area ad essa destinata e dalla sua perimetrazione e recinzione, dalla previsione del conferimento di ulteriori quantità di rifiuti”; Cass. Pen., sez. III, n. 8424 del 26 febbraio 2004: lo scarico in un'area determinata di rifiuti speciali posto in essere attraverso una condotta ripetuta, pur se non abituale, e protratta per lungo tempo, configura la fattispecie di realizzazione e gestione di discarica.

² Al riguardo si segnala che esistono due ordini di difficoltà alla concretizzazione di questa sanzione accessoria: innanzitutto, è assai difficile che la separazione di rifiuti miscelati sia tecnicamente possibile, in quanto tale operazione va intesa come unità inscindibile della natura fisico-chimica dei rifiuti miscelati; in secondo luogo, quando anche fosse materialmente possibile separare i rifiuti ormai miscelati, chi non si avvarrebbe della possibilità concessa dall'ordinamento di sostenere l'impossibilità economica dell'operazione, in quanto eccessivamente onerosa?

In tema di **bonifiche** l'art. 17, comma 2 del decreto Ronchi prevedeva che "chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti [*limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli*] ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in scurezza, bonifica (...)". La sanzione penale collegata a tale disposto, contenuta nell'art. 51-bis, era per colui che, verificatosi l'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento, non provvedeva alle procedure di bonifica.

La responsabilità prospettata dal citato articolo è sembrata a dottrina e giurisprudenza ben più ampia di quella generalmente vigente in campo ambientale o, quanto meno, non limitata ai soli casi di dolo e colpa, per la previsione dell'inciso "(...) anche in maniera accidentale".

La parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 dedica un intero Titolo, il V, alla bonifica dei siti inquinati. Nella nuova disciplina della bonifica, contenuta negli articoli da 239 a 253, non si ritrova più alcun riferimento alla formulazione letterale dell'art. 17, in particolare quanto al cagionamento di eventi di inquinamento anche in maniera accidentale. Nella parte normativa non vi è alcun accenno alle cause, dolose o colpose o accidentali, del superamento della soglia di contaminazione, né questo avviene nella parte sanzionatoria, infatti l'**art. 257**, comma 1, punisce chi "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti".

Posto che nel nostro sistema giuridico la responsabilità oggettiva rappresenta un'eccezione, dato che la norma di cui all'art. 2043 cod. civ. contiene la regola generale dell'imputazione della responsabilità per dolo o colpa (quindi le ipotesi speciali devono essere espressamente disciplinate), se ne conviene che nel D.Lgs. 152/2006 non esiste più una forma di responsabilità oggettiva per causazione accidentale dell'evento inquinamento, ma occorrerà, per attribuire la sanzione penale di cui all'art. 257, dimostrare almeno la colpa (trattandosi di contravvenzione) dell'inquinatore.

L'art. **258** disciplina l'apparato sanzionatorio relativo agli **adempimenti documentali**: in questa sede, l'art. 258, comma 1, richiama direttamente l'art. 189, comma 3, con un duplice scopo, individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall'art. 258, comma 1, sono di due tipi: la mancanza della comunicazione e l'effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2.600 € a 15.500 €. In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza della Corte Suprema ritiene che ciò integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell'omissione della comunicazione¹, sempre che questo ritardo sfiori il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ex L. 70/94: in caso contrario, l'art. 258, comma 1, prevede una consistente riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €.

¹ Cass. Civ., sez. I, n. 24053, 28/12/2004, Carella c. Provincia Milano, come cit. in RAMACCI L., *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piacenza, 2006, p. 200.

Se il comma 1 contempla le due diverse ipotesi dell'omessa comunicazione e della sua effettuazione in modo incompleto o inesatto, il comma 5 introduce il diverso caso della comunicazione che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, però, dall'esame del Mud, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €.

In tema di registri C/S, anche l'art. 258, comma 2 richiama direttamente l'art. 190, comma 1, con un duplice scopo: individuare i soggetti che possono commettere questo illecito e ricordare l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti sancito in quella sede. Le condotte sanzionate dall'art. 258, comma 2, sono di due tipi: la mancata tenuta del registro e la sua tenuta in modo incompleto sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 15.500 € a 93.000 € e a questa si accompagna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Il comma 3 precisa che i suddetti importi sanzionatori sono ridotti (del 60% per i rifiuti non pericolosi – da 1.040 € a 6.200 €; dell' 85% ca. per i rifiuti pericolosi – da 2.070 € a 12.400 €) qualora le violazioni di cui al comma 2 avvengano in imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti (il capoverso successivo illustra i criteri per il calcolo di tale numero).

Infine, il comma 5 introduce il diverso caso del registro che contiene indicazioni formalmente incomplete o inesatte: qualora, però, dall'esame del MUD, dei registri e dei formulari si possano ricostruire le informazioni mancanti, si applica al soggetto responsabile di tale illecito la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 € a 1.550 €. Si tenga presente che il comma 5, cpv 2, fa soggiacere alla stessa sanzione anche l'ipotesi di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, D.Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda il Fir, l'art. 258, comma 4, richiama direttamente l'art. 193 allo scopo di ricordare l'obbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non c'è, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono individuate dall'art. 193, comma 4, relativamente al soggetto gestore del servizio pubblico e ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 l). Le condotte sanzionate dall'art. 258, comma 4 sono di due tipi: il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed il suo utilizzo con l'indicazione di dati incompleti o inesatti sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €. Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – fino a 2 anni di reclusione): a questo proposito, la dottrina si è interrogata se il rinvio operato dall'art. 258, D.Lgs. 152/2006, all'art 483 c.p. riguardi solo la pena o l'intera fattispecie, perché in questo secondo caso, trattandosi di un delitto, si pone il problema di dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo (il dolo) richiesto dalla fattispecie. A questa domanda, anche con l'ausilio delle giurisprudenza, la dottrina ha risposto sostenendo la tesi del rinvio *quoad poenam*, in quanto più aderente al dettato letterale della norma e in

grado di punire anche le condotte colpose, garantendo così un più ampio margine repressivo¹.

Peraltro, proprio perché la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilità dei rifiuti trasportati, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui all'art. 483 c.p. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonché a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto. In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo è un reato che prescinde dall'attività di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena è ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto l'art. 258, comma 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto.

L'art. 259, D.Lgs. 152/2006², ricalca esattamente l'art. 53, D.Lgs. 22/1997, per cui, al riguardo, si possono sviluppare le medesime riflessioni nate sotto il regime previgente. Bisogna innanzitutto sottolineare la particolare struttura della norma, in quanto l'art. 259, D.Lgs. 152/2006 disciplina l'ipotesi di **traffico illecito di rifiuti**, assoggettandola a sanzione penale, attraverso un rinvio al Reg. 259/03/CE (ora Reg. 1013/06/CE) per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata (il Regolamento, infatti, nonostante fosse direttamente applicabile nel nostro ordinamento, era sfornito della corrispondente sanzione). La fattispecie criminosa ricorre qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (articolo 26, lett. a, Reg. 259); ovvero quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però, soltanto grazie a falsificazioni, false dichiarazioni o frode (articolo 26, lett. b-c); ovvero quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali (articolo 26, lett. d - e); oppure, infine, quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri (articolo 26, lett. f).

L'art. 260 si riferisce alla cd "**ecomafia**", neologismo ormai entrato nel linguaggio comune da qualche anno, che si riferisce a quei settori della criminalità organizzata che hanno fatto del traffico e dello smaltimento illecito dei rifiuti il loro nuovo redditizio business.

Il reato di cui all'art. 53-bis (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) venne introdotto nel D.Lgs. 22/1997 con l'articolo 22 della L. 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001; a se-

¹ RAMACCI L., *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piacenza, 2006, p. 202.

² Art. 259, D.Lgs. 152/06: "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

guito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 si rinviene la disciplina corrispondente nell'art. 260. Tale pedissequa corrispondenza tra l'art. 53-bis, D.Lgs. 22/1997 e l'art. 260, D.Lgs. 152/2006 permette di mantenere valide anche dopo il 29 aprile 2006 le riflessioni sopra esposte e relative al previgente art. 53-bis del Decreto Ronchi, nonché di ritenere ugualmente attuali le pronunce giurisprudenziali in materia.

Tali sentenze hanno il pregio di contribuire a meglio determinare la fattispecie, posto che si tratta di un reato comune: in questo senso, i requisiti della condotta¹ concernono il compimento di più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate tra loro strettamente correlate (con riguardo alle attività, Cass. Pen., Sez. III, 27 maggio 2005, n. 19955 precisa l'aspetto della compartecipazione: "ai fini della realizzazione della compartecipazione criminosa, non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile, invece, un individuale apporto materiale verso l'evento perseguito da tutti, con la consapevolezza della partecipazione altrui (...)). Per ciò che riguarda il bene giuridico protetto, si considera che lo stesso debba essere rinvenuto nella tutela della pubblica incolumità da interpretarsi alla luce della protezione ambientale (Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2004, n. 25992: "un sostanziale implicito riferimento alla lesione o messa in pericolo della pubblica incolumità, che in ragione appunto della sua entità e della aggressione ambientale connessavi, l'organizzata attività di gestione deve determinare per integrare il delitto"); ciò non toglie, tuttavia, che il reato in questione riguardi anche l'interesse ad uno svolgimento efficace della PA preposta ai controlli e all'esercizio delle funzioni ad essa spettanti².

Sull'interpretazione dell'avverbio "abusivamente", la giurisprudenza ha ritenuto che tale termine, "contenuto nell'art. 53-bis, lungi dall'aver valore "residuale" e, quindi alternativo rispetto alla disposizione dell'art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si riferisce alla mancanza di autorizzazione, che determina l'illiceità della gestione organizzata e costituisce l'essenza del traffico illecito di rifiuti" (Cass. Pen., Sez. III, 13 luglio 2004, n. 30373). Un punto cruciale nella comprensione della fattispecie gioca il riferimento ai quantitativi ingenti di rifiuti che devono essere oggetto dell'attività organizzata per il traffico illecito: tale importanza è stata avvertita anche dalla S.C., ed infatti secondo Cass. Pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 45598 è "(...) essenziale l'estimazione di un quantitativo ingente di rifiuti (locuzione, questa, di contenuti solo di merito, e valutabile nella sua chiara locuzione come un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall'effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti). In relazione, allora, a questa rappresentazione generale del problema, una gestione di rifiuti, anche astrattamente lecita, nell'ottica della fattispecie di cui all'art. 53-bis, potrebbe diventare abusiva, e quindi illecita: quando, indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni normative, si determini empiricamente una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo sulle relative fasi di lavorazione, su quelle di smistamento, di riciclaggio e di stoccaggio, restando definitivamente precluse le corrette e doverose procedure cautelative". Oltre a focalizzare l'attenzione sui concetti della gestione abusiva e dell'ingente quantitativo di rifiuti, bisogna prendere in

¹ Cfr. sul punto RAMACCI L., *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: nuovi chiarimenti dalla Corte di Cassazione*, in *Rivista Penale*, n. 2/2006, p. 185 ss.

² Cfr. sul punto RAMACCI L., *Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: nuovi chiarimenti dalla Corte di Cassazione*, in *Rivista Penale*, n. 2/2006, p. 186.

considerazione un altro elemento di estremo rilievo: l'ingiusto profitto. Infatti, Cass. Pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40828 ha avuto modo di precisare che “in riferimento alla nozione giuridica di ingiusto profitto richiesto dall'art. 53-bis, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, va affermato che detto profitto non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura. Nella fattispecie (...) un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda”.

Spedizioni transfrontaliere di *Massimo Medugno*

1. Il 26 novembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) è stato pubblicato il Regolamento n. 1379/2007 che modifica alcuni documenti già previsti dal Regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013/2006. Esso è entrato in vigore il terzo giorno consecutivo alla pubblicazione (cioè il 30 novembre 2007).

Ancora, il successivo 4 dicembre 2007, è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il Regolamento n. 1418/2007. Esso sostituisce il precedente Regolamento n. 801/2007 e riguarda le esportazioni di alcuni rifiuti destinati al recupero verso dei Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti. Tanto per intenderci si tratta delle esportazioni, ad esempio, verso la Moldavia, l'Egitto, il Marocco, la Cina, l'India e tanti altri ancora. Quest'ultimo è entrato in vigore il 18 dicembre 2007.

Entrambi i Regolamenti sono collegati al Regolamento n. 1013/2006 sulle spedizioni dei rifiuti, entrato in vigore nel luglio 2007 e che ha sostituito il precedente Regolamento n. 259/1993.

Come è noto il Regolamento 1013 citato riduce le tre liste verde, ambra e rossa in due. Sotto il profilo procedurale per la verde è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal nuovo modulo previsto dall'Allegato VII del Regolamento n. 1013 e venga gestito in impianti autorizzati, mentre per i rifiuti in lista ambra e rossa sarà necessaria la preventiva procedura di notifica scritta. Casi particolari sono previsti per alcuni Paesi dell'Unione Europea e dell'area non OCSE.

Ma vediamo più nel dettaglio i due nuovi regolamenti. Il loro esame darà anche l'occasione per ragionare nuovamente sull'applicazione del Regolamento n. 1013.

2. Il Regolamento n. 1379 modifica gli allegati I A, I B, VII e VIII del Regolamento n. 1013 per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nella convenzione di Basilea relativa al controllo dei rifiuti.

Le modifiche introdotte negli allegati si riducono a poco. Esse sono riportate dal Considerando n. 1 e riguardano, in buona sostanza, la sostituzione delle unità di misura e capacità "kg" e "litro" con "tonnellate(mg)" e "m³". Le modifiche sono entrate in vigore il 30 novembre 2007 (con una rapidità insolita, senza quasi avere il tempo di prendere visione della G.U.C.E.). Ad esempio, per la spedizione dei rifiuti in lista verde occorrerà utilizzare il nuovo Allegato VII così come previsto dal Regolamento n. 1379. Infatti, trattandosi di Regolamento esso non ha bisogno di recepimento nell'ordinamento nazionale.

Inoltre, va considerato che il D.Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice Ambientale") prevede che i documenti previsti dalla normativa comunitaria sostituiscano validamente il formulario per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere (art. 193, comma 7).

D'altro canto il successivo art. 194, comma 1, "chiarisce" definitivamente che "le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'art. 19 del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3" (con quest'ultimo riferimento si individua il decreto sulle garanzie finanziarie).

Insomma, il D.Lgs. 152 prevede un "rinvio aperto" (non si riferisce cioè ad uno

specifico regolamento ma alla “normativa comunitaria”, art. 193, comma 7) per quanto riguarda i documenti che sostituiscono il formulario, facendo, quindi espresso riferimento ai “regolamenti comunitari” (art. 194, comma 1)¹.

Certo l’Allegato VII non ha un numero progressivo come il formulario. Ma ha senso in un documento internazionale? Avrebbe, comunque, un senso aggiungere all’Allegato VII il formulario per la tratta interna?

Ragionando in termini di controllo, sempre con riferimento ai rifiuti in Lista Verde che sono soggetti all’Allegato VII, va considerato anche il contratto tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario (già comunque previsto dal precedente Regolamento n. 259/1993) (art. 18, Reg. n. 1013).

Il Regolamento n. 1013 specifica meglio i contenuti del contratto. Infatti, se la spedizione non va a buon fine, l’organizzatore dovrà riprendere i rifiuti o assicurare il recupero in maniera alternativa e provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti.

Inoltre, l’art. 18 prevede che “il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell’autorità competente interessata” (comma 2)².

3. Ma se il Regolamento n. 1379 introduce delle modifiche di scarsa sostanza, il successivo Regolamento n. 1418 è fondamentale in quanto va ad incidere sulla regolamentazione delle spedizioni di rifiuti (ovvero i flussi di vere e proprie materie prime) nei Paesi in cui non si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti.

Il Regolamento n. 1418 è stato redatto sulla base delle risposte fornite proprio dai Paesi ai quali non si applica la citata decisione OCSE, a seguito della richiesta scritta inviata dalla Commissione (art. 37, comma 1, Reg. n. 1013).

I Paesi ai quali era stata inviata la richiesta scritta potevano scegliere una delle seguenti opzioni:

- a) divieto; o
- b) una procedura di notifica o autorizzazione preventiva; o
- c) nessun controllo nel Paese di destinazione.

Infine, detti Paesi potevano indicare l’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel Paese di destinazione.

Un primo Regolamento (il n. 801/2007) era stato pubblicato il 7 luglio 2007 ed era immediatamente entrato in vigore.

Il Regolamento n. 1418 costituisce l’aggiornamento del precedente n. 801 e lo sostituisce integralmente. Peraltro, l’art. 37, comma 2 del Reg. 1013 prevede che “La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato”.

Il Regolamento n. 1418 va letto proprio tenendo in considerazione le tre opzioni a),

¹ D’altro canto il Regolamento n. 2557/2001 aveva significativamente modificato il Regolamento n. 259/93. E il Regolamento n. 1013/2006, oltre che introdurre modifiche sostanziali, muoveva anche dall’esigenza di riorganizzare la materia in maniera organica.

² I contenuti del contratto sono disciplinati anche dall’art. 5 del Regolamento n. 1013, il quale precisa, anche che «qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l’impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati» (paragrafo 5).

Il successivo art. 6 disciplina, quindi, i contenuti della garanzia finanziaria o di un’assicurazione equivalente.

b) e c) indicate appena sopra, oltre ad una quarta (la d) che indica “altre procedure di controllo” a cui i rifiuti verranno assoggettati nel Paese di destinazione.

È molto interessante scorrere le quattro colonne e scoprire che, ad esempio, in Brasile non è possibile spedire indumenti usati, ma per i rifiuti di carta non sussiste alcuna limitazione.

Le pagine dedicate alla Cina rivelano che c'è il divieto di spedizione per una serie di metalli, mentre è possibile spedire rifiuti di carta e di plastica, i quali sono assoggettati a procedure di controllo interne. Guardando ai Paesi che si affacciano al Mediterraneo si “scopre” che in Tunisia, per i rifiuti di carta e tessili, c'è la procedura di notifica preventiva.

Sebbene il Regolamento n. 1418 sia entrato in vigore il 18 dicembre 2007, si prevede una clausola transitoria che riguarda i rifiuti non soggetti a controllo nel Paese di destinazione (secondo il precedente Regolamento n. 801) e per i quali, da ora, sia, invece, prevista una notifica o un'autorizzazione preventiva. Questi rifiuti, per i successivi 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento n. 1418, continueranno a non essere assoggettati a controllo.

4. Se il Regolamento n. 1013 (insieme con i successivi n. 1379 e 1418) innova alcuni documenti, certe modalità e rafforza il monitoraggio, esso non cambia (né avrebbe potuto farlo) la definizione vigente in materia di rifiuto.

Il Regolamento n. 1013 citato fa, quindi, riferimento alla definizione contenuta nella Direttiva Comunitaria ma non la modifica.

Come noto, nel novembre scorso, è stata pubblicata la nuova Direttiva Rifiuti, la n. 98/2008.

Il testo approvato dal Consiglio, andando proprio a considerare la definizione di rifiuto, prevede una disciplina specifica per le materie prime seconde (lasciando ad esempio libertà agli Stati nel frattempo di decidere caso per caso) e per i sottoprodotti.

Insomma, la nuova Direttiva dovrebbe finalmente fornire gli elementi per arrivare ad una effettiva armonizzazione in materia di rifiuti, non solo formale ma reale.

Ma in tema di interpretazione di rifiuto è stata pubblicata la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di sottoprodotti (datata 21 febbraio 2007 COM 2007/59) secondo la quale i residui provenienti da un processo di produzione principale, o i materiali che presentano solo difetti superficiali ma la cui composizione è identica a quella del prodotto principale, possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, a condizione però che vengano riutilizzati direttamente nel processo di produzione principale o in altre produzioni che siano parte integrante di tale processo e per le quali il loro utilizzo sia altrettanto certo.

I casi indicativi e non esaustivi citati sono quelli delle scorie e polveri da acciaieria, i sottoprodotti del settore alimentare, i gas di desolfurazione e, infine, i trucioli e i scami di legno non trattato.

Si tratta di linee guida che incidono direttamente sulla definizione di rifiuto di alcuni materiali e che, evidentemente, rendono ancora più evidente l'esigenza di una nuova Direttiva Rifiuti che produca un'effettiva armonizzazione.

Un esempio in questo senso è la disciplina italiana delle materie prime secondarie, pienamente vigente. Sotto questo profilo è il caso di ricordare che il D.M.

5 febbraio 1998 le individua puntualmente e non è stato “censurato” dalla Corte di Giustizia se non per la mancata indicazione delle “quantità massime” (il D.M. n. 186 di modifica al D.M. 5 febbraio 1998 è stato pubblicato a seguito della conseguente condanna).

Infatti, la sentenza 7 ottobre 2005 della Corte di Giustizia Europea (C-103/02), concernente il D.M. 5 febbraio 1998, riguarda solo l’espressione “quantità massime” indicata nell’art. 11 della Direttiva 75/442. Facendo ricorso alle Conclusioni dell’Avvocato Generale si ha la chiara conferma che la Commissione “ha deciso di sospendere ogni decisione riguardante la terza censura, relativa alle operazioni di recupero, riguardo alle quali sono in corso d’esame le informazioni fornite dalla Repubblica italiana” (punto 7 delle Conclusioni).

Insomma una situazione abbastanza complessa e diversificata a livello di Stati membri.

Per questo l’art. 28 dello stesso Regolamento n. 1013 ammettendo che vi possa essere disaccordo sulla definizione di rifiuto, prevede che si applichi la normativa sui rifiuti, ma comunque fa espressamente salva la possibilità di applicare la normativa dello stato di destinazione nel caso in cui essa sia conforme a quella comunitaria e internazionale.

Una fattispecie, quest’ultima, riferibile alla disciplina delle materie prime secondarie che è vigente e non è stata dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria.

5. Ma il Regolamento n. 1013 si fa carico, oltre che di esigenze ambientali, anche di quelle di competitività. In questo senso deve essere letto il riferimento a condizioni uniformi di riciclo nel Paese di destinazione: qualora queste non fossero conformi a quelle del paese di spedizione è prevista, a certe condizioni, la possibilità di opporsi alla spedizione.

Infatti, secondo il Regolamento n. 1013 il principio dell’autosufficienza viene ottemperato nel «caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati in detto Stato» (art. 11, paragrafo 3).

Le obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero sono regolamentate dall’art. 12. Se ne ricordano alcune:

- se il rifiuto è destinato a smaltimento e non a recupero;
- se l’attività è inclusa nella Direttiva IPPC, ma non applica le BAT;
- se il rifiuto non viene trattato in linea con gli standard ambientali europei e gli obblighi previsti nella legislazione europea.

Quest’ultimo aspetto può essere meglio compreso se si rilegge il considerando n. 22, che fa riferimento «all’istituzione di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato del riciclo economicamente conveniente. È necessario, pertanto, sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, mediante l’applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare la qualità del riciclo».

Quali e come accertare questi “standard” e “condizioni uniformi” resta questione irrisolta a livello comunitario e sembra essere demandata ai singoli Stati.

Va detto che disposizioni e considerazioni del genere non sono più una rarità.

L'ultima Direttiva in materia di imballaggi (2004/12/CE¹) prevede, ad esempio, che i rifiuti di imballaggio esportati saranno presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento dei nuovi obiettivi previsti, solo se esistono «prove tangibili» che l'operazione di recupero e/o riciclaggio sia stata effettuata con modalità «grosso modo equivalenti» a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria.

Regole di questo tipo non devono sorprendere neanche in prospettiva storica.

La Repubblica di Venezia durante il secolo XIV vietò l'esportazione degli stracci utilizzati per far carta, mentre durante la “guerra fredda” altri scarti (vere e proprie materie prime), erano considerati strategici.

Risolte, infine, le questioni terminologiche e definitorie (che di certo non sono influenti sulle questioni competitive) il vero nodo sarà però un altro per il “decisore europeo”.

A quali condizioni verranno raccolti i rifiuti nel territorio europeo? Seguendo quali regole di responsabilità ambientale? A quali condizioni potranno essere esportati fuori dall'Europa?

Infatti, queste materie prime (siano esse classificate rifiuti o meno, ma merceologicamente note come carta da macero, rottami, residui plastici ecc.) sono molto importanti per l'industria manifatturiera europea. E proprio in Europa assistiamo al maggiore impulso verso la “*Recycling Society*” e a sistemi di raccolta differenziata, secondo regole di responsabilità ambientale che coinvolgono produttori, distributori ed anche i normali cittadini.

¹ «Direttiva 2004/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» (in *G.U.C.E.* L del 18 febbraio 2004, n. 47).

Cenni in tema di RAEE, rifiuti sanitari, discariche, veicoli fuori uso di Massimo Medugno

Il D.Lgs. n. 152/2006 fa salve una serie di discipline settoriali.

Ad esempio, l'art. 227 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 fa salva la disciplina prevista per i rifiuti elettrici ed elettronici dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"¹.

Per la partenza del sistema di gestione dei RAEE, sarà necessaria l'emanazione di quattordici decreti attuativi, nonché di un D.P.C.M. riguardante il Mud².

Il D.M. n. 181/2007 ha aggiunto un altro tassello per poter proseguire o intraprendere l'attività di fabbricazione ed importazione di apparecchi elettrici ed elettronici, come previsto dal D.Lgs. 151/2005.

Nel recente decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 248/2007) dello scorso 31 dicembre, è stata, quindi, prevista l'emanazione di un (ulteriore) apposito decreto per individuare procedure semplificate ai fini della raccolta e del trasporto dei RAEE da parte dei distributori.

Lo stesso art. 227 fa salve le disposizioni contenute nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179."

I rifiuti disciplinati dal D.P.R. citato sono i seguenti:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

Ma sempre per effetto dell'art. 227 viene fatta salva anche la disciplina del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 che attua la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della Direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla Direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore, e ai relativi componenti e materiali.

Va, peraltro, considerato che il D.Lgs. 152/2006 prevede una specifica disciplina (art. 231) per i veicoli fuori uso che non siano disciplinati dal D.Lgs. n. 209 citato.

Inoltre, all'art. 228, si prevede che, "fermo restando il disposto di cui al D.Lgs. 24

¹ Per un'ampia disamina del D.Lgs. 151/05, cfr. DELL'ANNO P., *Disciplina giuridica dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*, in *Ambiente & Sviluppo*, IPSOA, n. 9/2006, p. 817 ss.

² PIPERE P., *Produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche*, ed. Hyper, 2006.

giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale”, disposizioni rimaste inattuatae.

Invece all’art. 182, comma 7 (sempre del citato D.Lgs. n. 152) si trova il rinvio alla normativa specifica in materia di discariche: “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE”.

Sempre in materia di discariche va considerato che l’art. 1, comma 166, della Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) proroga l’applicazione dei nuovi criteri di conferimento dei rifiuti in discarica (art. 17, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008.

Inoltre, che il D.L. n. 300/2006 (convertito nella L. n. 17/2007) aveva già disposto la proroga al 31 dicembre 2008 quale termine ultimo per l’ammissione in discarica di rifiuti con potere PCI > 13.000 kJ/kg (art. 6).

La Nuova Direttiva UE sui rifiuti.
Uno strumento prezioso per il riciclo: l'esempio dell'industria cartaria
 di Jori Ringman

(traduzione e adattamento di Massimo Medugno)

L'Unione Europea ha adottato una nuova Direttiva sui Rifiuti, che sostituisce la precedente vecchia di 30 anni e abroga (incorpora) tutte le altre. In trent'anni è radicalmente cambiato il modo di percepire le cose, oggi si può dunque e finalmente vedere il rifiuto come materia utile da riutilizzare e riciclare piuttosto che problema da risolvere.

Il nuovo provvedimento, la Direttiva 2008/98/CE, definisce i criteri ambientali standard per i rifiuti da riutilizzare o riciclare, stabilisce regole specifiche sui tassi di riciclo entro il 2020, modernizza e chiarisce nell'insieme tutta una serie di definizioni su recupero e collocazione dei rifiuti. Tra queste i sottoprodotti che non possono più essere definiti rifiuto.

La Direttiva stabilisce anche una gerarchia dei cinque "step" per i rifiuti. Gerarchia sui rifiuti utile a definire un ordine di priorità riguardo a quella che sembra essere, nel complesso, la migliore opzione ambientale su legislazione e politica dei rifiuti.

I doveri degli Stati membri

Entrata in vigore il 12 dicembre 2008, la Direttiva dovrà essere recepita in tutti i Paesi membri entro due anni, quindi non oltre il 12 dicembre 2010. Successivamente, ogni tre anni, i Paesi saranno tenuti a documentarne lo stato di implementazione.

Tutti e 27 i Paesi membri dovranno redigere, entro il 2013, un piano nazionale di prevenzione sui rifiuti e stabilire, entro il 2015, schemi di raccolta differenziata per la carta, il metallo, la plastica e il vetro. Dovranno altresì promuovere un riciclo di alta qualità e raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo di almeno il 50% sul recupero di carta, metalli, plastica e vetro da raccolta domestica.

Potrebbero risultare inclusi anche materiali di altra natura, per esempio talune tipologie di rifiuto domestico. Forse anche rifiuti verdi e residui di cibo da raccolta domestica o carta, metallo, plastica e vetro provenienti da uffici e da micro raccolte (questo dipende dalle disposizioni di ogni singolo Paese membro).

La Direttiva definisce il principio del "chi inquina, paga" e stabilisce un'accentuata responsabilità del produttore. Il principio stabilisce l'obbligo per quanti producono o abbiano prodotto rifiuti di caricarsi del costo di gestione degli stessi, mentre la responsabilità si rivolge a persone fisiche o legalmente riconosciute che professionalmente sviluppano, producono, trattano, vendono o importano prodotti nell'UE. Da molti anni ormai, lo stesso principio è stato inserito nelle misure relative agli imballaggi, ai rifiuti elettronici, ai veicoli da rottamare ed alle batterie esauste.

L'introduzione della responsabilità del produttore intende sostenere una produzione e un design di merci che facilitino un uso efficiente delle risorse durante tutto il ciclo della loro esistenza.

Gli ulteriori obblighi per gli Stati membri mirano a far sì che l'Unione divenga

sempre più responsabile nel campo del recupero e della collocazione dei rifiuti e sempre meno dipendente dall'export verso Paesi terzi.

Punti chiave per l'industria cartaria

L'industria cartaria europea è stata tra i principali sostenitori della nuova Direttiva sui Rifiuti. Con 60 milioni di tonnellate di carta raccolta e riciclata ogni anno in Europa e la carta da macero quale risorsa essenziale per la produzione, l'industria cartaria non poteva permettersi di restare senza un chiaro quadro normativo in materia di rifiuti.

Durante l'iter di revisione, l'industria cartaria ha spinto molto affinché la carta da macero venisse considerata dalla nuova Direttiva materia prima seconda, e non semplicemente rifiuto di cui disfarsi.

L'esito del processo di revisione è risultato molto positivo. La carta da macero sarà considerata tra i primi materiali da valutare dalla Commissione, mentre i regimi nazionali vigenti (nel frattempo) rimarranno in vigore.

Gli Stati membri adotteranno misure per promuovere un riciclo di alta qualità e, a questo scopo, entro il 2015 verrà definita una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica e vetro con tanto di misure tecnicamente, ambientalmente ed economicamente percorribili che possano permettere il conseguimento di importanti standard di qualità nei rispettivi comparti.

La raccolta differenziata viene quindi condizionata dalla difficoltà stessa di una corretta gestione. Le raccolte differenziate consentono una migliore efficienza delle risorse ed evitano inutili spostamenti di materiali inutilizzabili; molti studi ne attestano la validità economica (WRAP, UK 2008 – Comieco, Italia 2008).

La Direttiva definisce quale priorità il riciclo, al di là del recupero energetico e l'obiettivo del 50% di tasso di recupero nei Comuni entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo si dovrà raddoppiare l'attuale tasso di recupero domestico mantenendo inalterato quello attuale di carta.

L'art. 29 della Direttiva prende a modello il riciclo della carta quale esempio da promuovere negli Stati membri: "Gli Stati membri dovrebbero appoggiare convintamente l'uso dei materiali riciclati, come la carta, in linea con la gerarchia dei rifiuti e l'obiettivo di una società del recupero fino a quando possibile, contro le discariche o l'incenerimento dei prodotti riutilizzabili".

La nuova Direttiva sui Rifiuti stabilisce anche che il sottoprodotto non è rifiuto. Ciò consente all'industria nuove possibilità di incremento nella efficienza di gestione degli scarichi e dei residui derivanti dalle operazioni di produzione e riciclo, creando peraltro valore aggiunto con il sottoprodotto.

Il REACH e il recupero di Massimo Ramunni

I rifiuti sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del REACH.

In merito alla materia del recupero dei rifiuti il Regolamento n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 nella sua versione finale ha previsto che siano esentate dalla registrazione le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, recuperate nella Comunità se:

- a) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza esportata;
- b) la sostanza è già registrata;
- c) le informazioni prescritte dagli artt. 31 o 32 (in pratica la scheda dati di sicurezza) in merito alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

Ritenendo questa definizione insufficiente a dare certezza agli operatori per quanto attiene il recupero, si è quindi promossa una richiesta di chiarimento presso le istituzioni nazionali ed europee.

La Commissione Europea ha risposto a questa sollecitazione con un documento (CA/24/2008 rev.2 del 29 ottobre 2008) che è stato sottoposto e approvato dagli Stati membri ed è ora al vaglio dell'agenzia europea ECHA.

Il documento raccoglie le esigenze di certezza e nella sua versione finale prevede un chiaro esempio relativo alla carta da macero. Il documento infatti recita:

Recovered paper mainly consists of cellulose pulp. EINECS identifies cellulose pulp as follows: *“The fibrous substances obtained from the treatment of lignocellulosic substances (wood or other agricultural fiber sources) with one or more aqueous solutions of pulping and/or bleaching chemicals. Composed of cellulose, hemi-cellulose, lignin, and other minor components. The relative amounts of these components depend on the extent of the pulping and bleaching processes.”* (EINECS number 265-995-8).

Cellulose pulp is listed in Annex IV, and consequently, exempted from registration, downstream user and evaluation obligations. Recovered paper may contain other constituents such as pigments, inks, glues, fillers etc. Regarding the recovery and recycling process, constituents that have no specific function in the material (cellulose pulp), can therefore be considered as impurities. Recovered paper consisting exclusively of cellulose pulp with impurities will therefore be exempt from registration, downstream user and evaluation obligations.”

Da quanto indicato dalla Commissione nella sua interpretazione del Regolamento europeo si può evincere che:

- la carta da macero è pasta di cellulosa;
- nelle operazioni di recupero effettuate nella Piattaforma di selezione non avvengono modificazioni chimiche della pasta di cellulosa;
- le impurezze non devono essere considerate in quanto non sono oggetto di recupero intenzionale;
- essendo la pasta di cellulosa esentata dalla registrazione, anche la carta da macero è esclusa dalla registrazione (la Commissione suggerisce comunque la pre-registrazione delle sostanze recuperate, ma la pasta di cellulosa è esentata anche dalla pre-registrazione);
- altri costituenti devono invece essere considerati se singolarmente presenti nella

carta da macero per oltre il 20% in peso (ma non se presenti solo occasionalmente) e per essi la Piattaforma di selezione dovrà verificare che si rispettino i requisiti dell'art. 2.7d ovvero:

— la sostanza è la stessa (si ritiene che nella Piattaforma di selezione non avvengano modificazioni chimiche);

— la sostanza sia registrata (si ritiene che le sostanze presenti per oltre il 20% in carte riciclabili siano poche e in molti casi esenti da registrazione, come il carbonato di calcio);

— la Piattaforma dovrà conservare copia di una scheda di sicurezza della sostanza (il documento ha chiarito che è sufficiente una scheda di sicurezza della sostanza di un qualsiasi produttore della sostanza stessa).

Gli ultimi interventi legislativi in materia di rifiuti

di Massimo Medugno

Tra gli ultimi interventi legislativi in materia di rifiuti va certamente menzionata la legge n. 210/2008 sull'emergenza rifiuti Campania.

Con essa l'esclusione dal regime dei rifiuti viene estesa anche ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate con procedura ordinaria. Questo è quanto prevede la legge 210/2008 sull'emergenza rifiuti Campania il cui art. 9-bis, comma 1, lett *a*), sancisce che siano esclusi dal regime dei rifiuti anche i materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate con procedura autorizzativa ordinaria (in analogia con le materie prime secondarie regolate dal D.M. 5 febbraio 1998) che, come noto, sono di competenza provinciale o regionale.

Ma non si tratta dell'unica norma di interesse generale contenuta nella citata legge 210/2008.

Allo stesso art. 9-bis la lett *b*) dello stesso comma 1 dispone che gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione operata dal D.Lgs. 4/2008 del comma 4 dell'art. 181 del citato D.Lgs. 152/2006 continuino ad avere efficacia. Non quindi i nuovi accordi e contratti di programma ma solo quelli antecedenti al febbraio 2008 e purché nel rispetto delle norme comunitarie.

Sebbene sottoposta ad autorizzazione comunitaria, l'art. 2-ter prevede che è autorizzato lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento quali il CDR e i rifiuti indifferenziati (codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99) e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

Ma la legge 210/2008 introduce un nuovo sistema sanzionatorio non per tutta l'Italia ma per i territori per i quali sia stata dichiarata l'emergenza ambientale ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992 e che regola l'intervento della protezione civile.

Nella tabella sono riportati alcuni esempi comparandoli con il regime "ordinario".

Art. 6 - Legge 210/2008	Art. 255 - D.Lgs. 152/2006
Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi	Abbandono rifiuti Sanzione amministrativa da 105 a 620 euro
	Art. 256 - D.Lgs. 152/2006
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2500 a 26.000 euro

	Art. 256 - D.Lgs. 152/2006
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;	Da sei mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2500 a 26.000 euro in caso di rifiuti pericolosi.
	Art. 256 - D.Lgs. 152/2006
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	Discarica non autorizzata Arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2500 a 26.000 euro. In caso di rifiuti pericolosi da uno a 3 anni e ammenda da 2.500 a 52.000 euro.

Altre norme di sicuro interesse riguardano i rifiuti ingombranti e gli imballaggi (art. 1). Al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno; al soggetto conferente il materiale spetterà un indennizzo forfettario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Inoltre, chi provvederà al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio sarà esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento.

Infine, al fine di rimuovere i cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti, i soggetti pubblici competenti individueranno, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali (art. 2).

Va ricordata, inoltre, la legge 205/2008 "Misure urgenti per il rilancio competitivo

del settore agroalimentare” che prevede che al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, siano apportate alcune modificazioni:

1) l'esenzione del formulario nel caso di trasporto di rifiuti speciali in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (art. 4-quinquies);

2) la soppressione dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione (art. 4-quinquies);

3) la classificazione di sottoprodotto per le vinacce vergini nonché le vinacce esauste e i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo e per il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo (art. 2-bis).

Anche nella legge di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, approvata definitivamente dal Parlamento il 27 gennaio, è stata introdotta una norma che modifica il D.Lgs. 152/2006 in materia di terre e rocce da scavo. L'art. 20, comma 10-sexies, della legge approvata ieri dispone infatti:

«Al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 185, comma 1, dopo la lett. c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;”».

Come noto l'art. 185, che viene novellato dalla disposizione in parola, individua le fattispecie che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti. Tra di esse, con la prossima entrata in vigore del provvedimento in parola, figurerà quindi anche “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”.

La nuova norma anticipa sul punto il recepimento della nuova Direttiva europea sui rifiuti, dalla quale è testualmente ripresa (vedi art. 2, comma 2, lett. c), ed è finalizzata a semplificare la gestione di questi materiali.

Ma le novità non finiscono qui: c'è anche un nuovo regime per le transazioni in materia di danno ambientale. Questa è una delle più importanti novità introdotte dal D.L. 208/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre (nonostante il provvedimento fosse stato adottato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre) e reso pubblico sul proprio sito istituzionale il 2 gennaio 2009.

L'art 2 prevede, infatti, che sia possibile nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli artt. 18 della legge 349/1985, e 300 del D.Lgs. 152/2006, e degli

altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

A questo proposito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità.

Entro trenta giorni da detta comunicazione e pubblicazioni, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto. Richiesto il parere all'Avvocato dello Stato sullo stesso il Ministero dell'Ambiente convoca una conferenza decisoria con i soggetti pubblici interessati.

Lo schema di contratto di transazione viene, quindi, sottoscritto dalla impresa obbligata a cui segue la stipula del contratto "non novativo" (così si esprime il comma dell'art. 2), che comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale e per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali. L'art. 2 fa salvi gli accordi già stipulati o comunque in corso.

Molto si sta già discutendo sul significato di "stipula di contratto non novativo". La dottrina e la giurisprudenza fanno riferimento all'intento "novativo" quando le parti vogliono estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova e diversa.

Ma il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 è particolarmente importante in quanto, all'art. 5, comma 1, lett *b*), proroga di un anno (31 dicembre 2009) l'entrata in vigore dei nuovi criteri per il conferimento in discarica (art. 1, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/2003) e, all'art. 6, postpone di un anno ancora il termine fissato per il divieto del conferimento dei rifiuti con elevato potere calorifico (31 dicembre 2009).

Inoltre, il comma 1, lett *a*), e il comma 2 dell'art. 5 prevedono, rispettivamente, la proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei rifiuti e un'ulteriore proroga per la pubblicazione del decreto sull'assimilazione dei rifiuti.